



Firmato digitalmente da:

Franco Romeo



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLE VALLI DI LANZO.
CERONDA E CASTERNONE

COMUNE DI BALANGERO

VARIANTE NORMATIVA RIFERITA ALL'AREA DA1 DI PRGC

VARIANTE PARZIALE N. 8 AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17, C. 5 L.R. 56/1977

Progetto preliminare.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica



Dintorni di Torino, Balangero in alto lungo il corso dello Stura (particolare) – Città del Vaticano - Galleria delle Carte Geografiche.

Progettista: Architetto Gianfranco Fiora

MAGGIO 2026

Firmato
digitalmente da

Gianfranco Fiora

IL SINDACO

IL RUP

CN = Gianfranco Fiora
C = IT

Firmato digitalmente
da

**GIANFRANCO
BELLINO**

C = IT

Sommario

1	Premessa	4
2	Valutazione Ambientale Strategica (VAS).....	4
2.1	Riferimenti normativi	4
2.1.1	Normativa comunitaria - Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)	4
2.1.2	Normativa nazionale - Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.	4
2.1.3	Normativa regionale – L.R. 13/2023.	6
2.2	Approccio metodologico.....	12
3	I contenuti della variante urbanistica	13
3.1	Inquadramento territoriale.	13
3.2	Inquadramento urbanistico.....	14
3.3	Gli aspetti ambientali	18
3.4	I contenuti della variante	20
4	Contenuti, obiettivi principali e rapporto con altri piani e programmi (lett. a) All. VI).....	21
4.1	Piano Territoriale Regionale – PTR	22
4.2	Piano Paesaggistico Regionale (PPR)	27
4.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)	36
4.3.1	Variante di adeguamento del PTCP al D.M. 9 maggio 2001	41
4.3.2	Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI	44
4.3.3	Direttiva Alluvioni.....	45
4.3.4	Consumo di suolo – Coerenza rispetto al PTC2 della Città Metropolitana di Torino	46
4.3.5	Consumo di suolo – Coerenza rispetto al PTR della Regione Piemonte	48
5	Inquadramento territoriale ed ambientale.....	49
5.1	Aree protette.....	49
5.2	Biodiversità e Rete Ecologica.....	53
5.3	Aria	56
5.4	Acqua	59
5.5	Suolo	61
6	Alternative di Piano.....	62

7	Conclusioni.....	63
----------	-------------------------	-----------

1 Premessa

Il presente documento costituisce il Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante urbanistica ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 17, c. 5 del PRGC del Comune di Balangero, redatto ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato VI alla Parte Seconda del **D.Lgs. 152/2006** e s.m.i., della **L.R. 19 luglio 2023, n. 13** *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)* e del punto k della **D.G.R. del 29 febbraio 2016, n. 25-2977**, per la trasformazione di un'area a destinazione residenziale CE8 in area destinata a servizi pubblici.

2 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

2.1 Riferimenti normativi

2.1.1 Normativa comunitaria - Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)

La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente sancisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale non solo i progetti ma anche gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. Nata concettualmente negli Anni '80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale atta a valutare le conseguenze di una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come un *“processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”*.

Gli aspetti preponderanti della procedura VAS così come stabiliti dalla Direttiva riguardano:

- la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- la valutazione dei probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente;
- la promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità;
- l'individuazione di elementi pertinenti, in materia ambientale, per contribuire alla scelta di soluzioni più sostenibili;
- la trasparenza dell'iter decisionale mediante anche la consultazione del pubblico ed il recepimento dei pareri espressi.

2.1.2 Normativa nazionale - Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 4/2008, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla

valutazione ambientale di determinati piani e programmi. In particolare, l'articolo 6 "Oggetto della Disciplina" del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. individua per quali piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica:

Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*
1. *3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*
3. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*
 - a) *i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;*
 - b) *i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*
 - c) *i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.*

12. Verifica di assoggettabilità

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.*
6. *La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.*

2.1.3 Normativa regionale – L.R. 13/2023.

Legge regionale n. 13 del 19 luglio 2023 - Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). 3° Suppl. al B.U. n. 29 del 20 luglio 2023.

Art. 2. (Oggetto delle valutazioni ambientali nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA)

1. Oggetto delle valutazioni ambientali, nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA, sono i piani e programmi e i progetti, come definiti rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettera e) e lettera g), del decreto legislativo 152/2006, nel loro complesso, a prescindere dagli elementi specifici o dalle singole categorie progettuali che ne hanno determinato l'assoggettamento alle relative procedure; in caso di procedimenti di VIA, il progetto è valutato anche in considerazione delle eventuali opere funzionalmente connesse.

Art. 3. (Autorità competenti)

1. Le province e la Città metropolitana di Torino sono autorità competenti in materia di AIA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. È autorità competente alla VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma.

3. *Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006 le autorità competenti alla VIA, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera p), del medesimo decreto, per i progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 sono i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione, secondo quanto definito nell'allegato A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e nell'allegato B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla presente legge.*

4. *L'elencazione delle tipologie progettuali degli allegati A e B alla presente legge è effettuata al mero fine del conferimento della funzione alla competente autorità.*

5. *L'eventuale modifica alle categorie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 comporta l'automatica sostituzione della corrispondente categoria di cui agli allegati A e B alla presente legge.*

6. *Il provvedimento di modifica agli allegati A e B alla presente legge di esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale, inclusa la distribuzione delle funzioni tra le autorità competenti, è effettuato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.*

7. *Nel caso di opere o interventi di cui agli allegati A e B alla presente legge, che interessano più autorità competenti, il proponente invia in formato elettronico a tutte le autorità competenti una comunicazione contenente: a) oggetto o titolo del progetto o intervento proposto e relativa descrizione e ubicazione; b) tipologia progettuale individuata come principale; c) altre tipologie progettuali coinvolte.*

8. *Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 le autorità competenti, sulla base degli impatti ambientali presumibili in ragione del progetto e delle categorie interessate nonché della localizzazione territoriale, definiscono l'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA alla quale presentare istanza, dandone comunicazione al proponente; le altre autorità competenti si esprimono nell'ambito del procedimento condotto dall'autorità individuata.*

9. *Decorso il termine di cui al comma 8 senza risposta o in caso di mancato accordo, il proponente trasmette la richiesta alla struttura regionale individuata come nucleo centrale dell'organo tecnico ai sensi dell'articolo 5 che, entro i successivi quindici giorni, individua l'autorità competente.*

10. *Le autorità competenti per la VIA, per la VAS e per l'AIA trasmettono, al termine delle relative procedure, copia informatica dei provvedimenti conclusivi al nucleo centrale dell'organo tecnico della Regione, di cui all'articolo 5, al fine degli adempimenti di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del decreto legislativo 152/2006.*

Inoltre, a fronte dell'approvazione del Decreto Legislativo n. 4/2008, correttivo al D. Lgs. 152/2006, la Regione Piemonte ha elaborato e stabilito con D.G.R. del 9 Giugno 2008, n. 12-8931 i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e di programmi.

In particolare, la D.G.R. 12-8931/2008 sancisce per ciascuna tipologia di strumento urbanistico comunale le procedure e gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica individuando quali categorie di piano debbano essere sottoposte direttamente a Procedura di

Valutazione Ambientale Strategica e quali invece debbano prima essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità. Si riporta di seguito un estratto della Deliberazione sopra citata:

- deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:
 - Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
 - Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.
 - si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:
 - Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;
 - Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;
 - Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
 - Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
 - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.
- All'interno di tale procedura si verifica:
- se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;
 - se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).
- sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:
 - Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
 - Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici

disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);

- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

Si evidenzia infine l'approvazione e pubblicazione della L.R. n. 3 del 25 marzo 2013.

In particolare, la L.R. 3/2013, modifica la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", inserendo in essa l'articolo 1 bis, ove viene inserito tra gli strumenti di pianificazione, ai diversi livelli, per lo sviluppo sostenibile del territorio, la valutazione ambientale strategica (VAS) "delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica"; ciò al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte.

Il presente Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS fa riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.Lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006 e contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla realizzazione del variante ex art. 17 bis L.R. 56/77.

In particolare, si evidenziano, inoltre, la **D.G.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 – 892** "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"" e la **D.G.R. del 29 febbraio 2016, n. 25-2977** "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela e uso del suolo)".

j. ed l. - Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG, dei Piani particolareggiati e dei Piani esecutivi convenzionati

Per i punti j. ed l. seguenti, per i quali è prevista la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, non dettagliatamente disciplinata per legge, sono riportati due schemi procedurali alternativi, relativi all'iter da seguire per pervenire all'approvazione di tali varianti e strumenti urbanistici esecutivi, ed è descritto sia l'iter di approvazione con le due procedure svolte "in maniera contestuale", sia quello con le due procedure svolte "in sequenza", aventi le seguenti caratteristiche:

1. lo schema procedurale "in maniera contestuale" prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Tale schema consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione; va detto tuttavia che, qualora dalla fase di verifica emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante o del piano, è necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni.

2. lo schema procedurale "in sequenza" prevede che il Comune espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione. Tale schema risulta consigliabile nei casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita di dover ripubblicare, a seguito dell'adozione del provvedimento di verifica. Nelle pagine seguenti sono riportati i seguenti schemi:

- j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

- j.2. Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"

J1. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG art. 17, c. 5

Per i procedimenti di cui all'articolo 17, si propone di seguito uno schema tipo per l'integrazione delle fasi di VAS.

Si ricorda che, come previsto dalla L.R. 56/1977, l'autorità competente per la VAS della variante è individuata nell'amministrazione responsabile dei procedimenti urbanistici di cui al medesimo articolo.

Allegato 1 - Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS

j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'inizio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
		In caso di silenzio l'iter procede	
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni	
		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)	
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione	

assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:

- l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977.

Per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR e agli effetti ambientali che la variante produce.

2.2 Approccio metodologico

Il presente Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS è stato redatto con il fine ultimo di rappresentare, in maniera chiara ed esaustiva, tutte le analisi e le valutazioni che sono state elaborate durante la predisposizione della Variante art. 17, c. 5, LR 56/1977 al PRGC del Comune di Balangero, in merito alla compatibilità ambientale di detto strumento urbanistico.

A tale scopo sono state raccolte e presentate tutte le informazioni disponibili relative al territorio in esame, con particolare riferimento alle aree ed ai comparti ambientali potenzialmente interferiti dalla Variante in oggetto.

I metodi di rappresentazione delle informazioni e dei risultati sono così riassumibili:

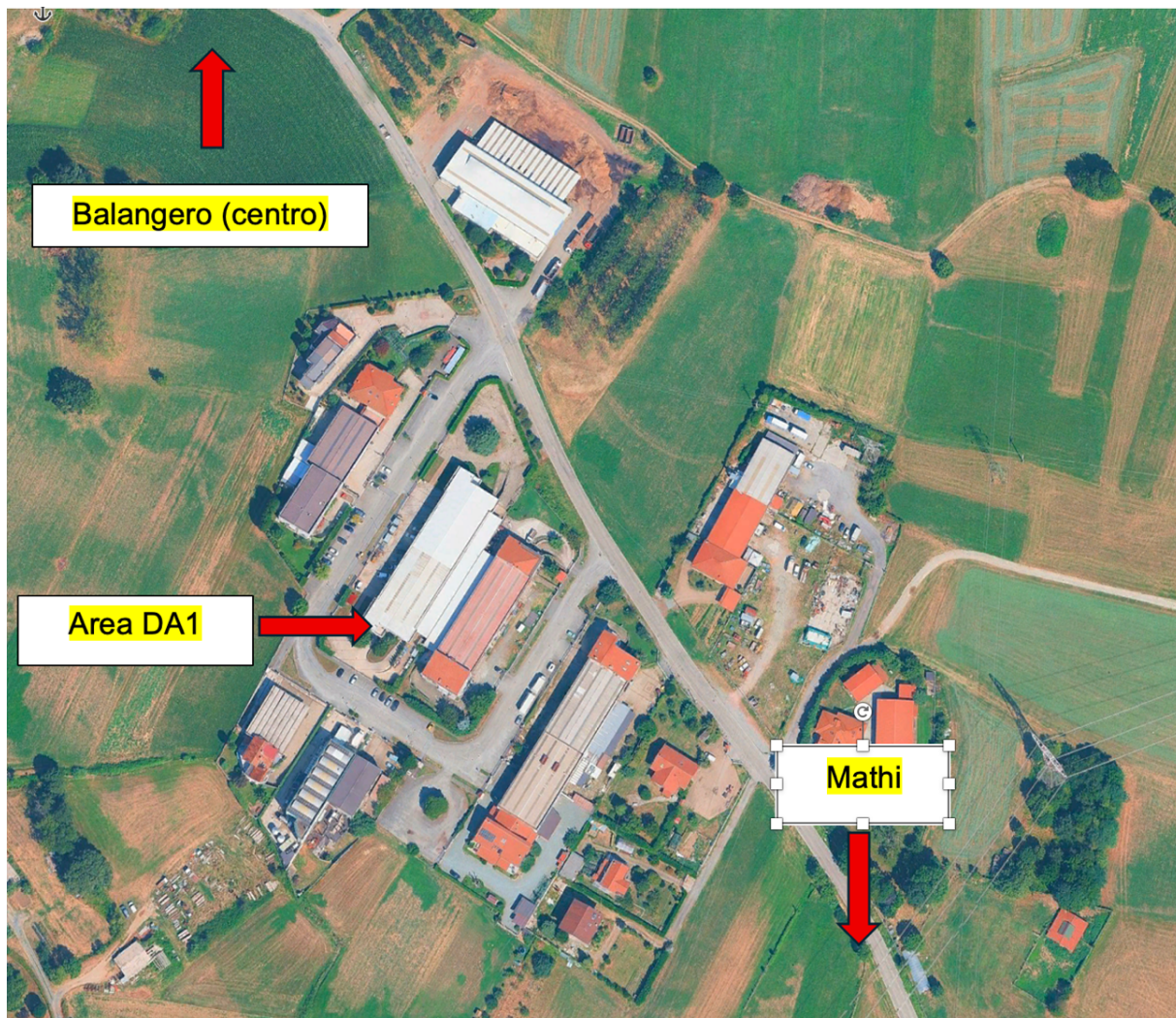
- Estratti cartografici;
- Dati rappresentati in forma tabellare;
- Considerazioni e valutazioni espresse motivate in forma descrittiva;
- Tabelle sinottiche di sintesi.

Per una piena comprensione degli effetti che saranno indotti dall'attuazione degli interventi previsti in Variante, è indispensabile affiancare, alla lettura del presente Verifica, l'analisi della restante documentazione progettuale relativa alla Variante medesima.

3 I contenuti della variante urbanistica

3.1 Inquadramento territoriale.

L'area è collocata nella porzione pianeggiante del territorio, su una via comunale (Via Banna) che collega il concentrico con il limitrofo comune di Mathi.



Zona interessata dalla variante (estratto Google Earth)

La Variante parziale, si pone come obiettivo il tentativo di rivitalizzare un'area produttiva esistente, realizzata a seguito di un PEC degli anni '90 del secolo scorso, completamente infrastrutturata, dotata di tutte le opere di urbanizzazione.

La variante prende spunto dalla richiesta formulata, nel giugno 2025, dai proprietari degli immobili costituenti il compendio DA1, i quali evidenziano la perdurante crisi del settore produttivo, del modello in voga in quegli anni (abitazione del titolare e capannone produttivo) meglio riportata sulla planimetria che hanno allegato alla istanza, dalla quale si evidenzia che oltre il 50% degli immobili non è più utilizzato.



Planimetria allegata alla richiesta dei proprietari degli immobili

3.2 Inquadramento urbanistico

La situazione urbanistica del Comune di Balangero è la seguente:

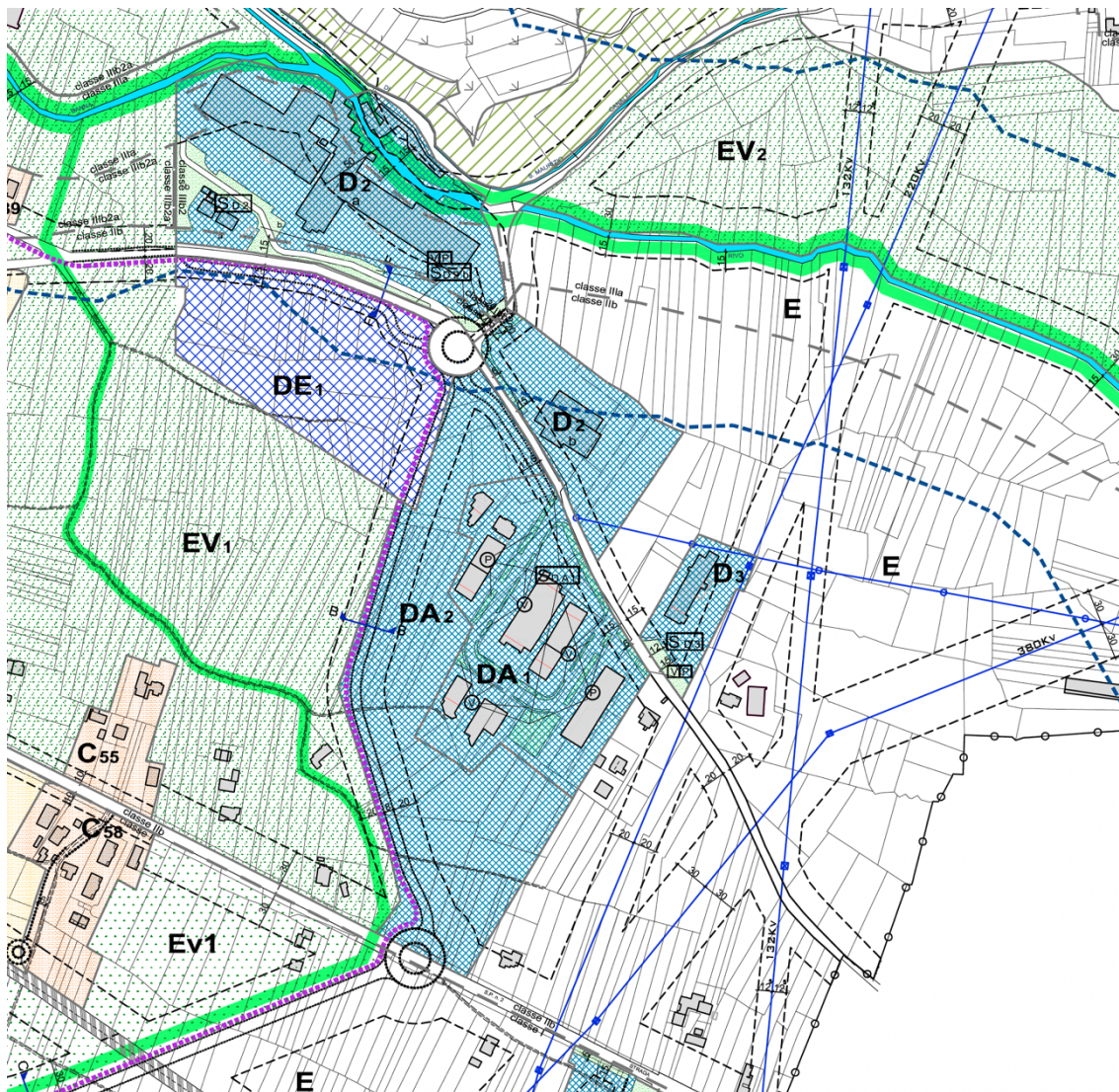
- il Comune è dotato di P.R.G.C approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-14562 in data 17.01.2005;
- con deliberazione del C.C. n. 2 in data 10.01.2006 è stata approvata la prima variante parziale al PRGC vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 – 7° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56.
- con Deliberazione del C.C. n. 14 in data 06-05-2008 il Comune ha approvato la seconda variante parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17 – 7° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i..
- con Deliberazione di C.C. n. 21 in data 04-08-2009 il Comune ha approvato la terza variante parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17 – 7° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i..
- con Deliberazione di C.C. n. 33 in data 15-12-2009 il Comune ha approvato la quarta variante parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17 – 7° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i..
- con deliberazione di C.C. n. 13 in data 08/06/2010 il Comune ha approvato la quinta variante

parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17 – 7° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i..

- con deliberazione del C.C. n. 3 in data 20/03/2012 il Comune ha approvato la sesta variante parziale al PRGC, ai sensi dell'art. 17 – 7° comma della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i..
- con deliberazione del C.C. n. 8 in data 16/04/2013 il Comune ha approvato una modifica al PRGC vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 12, lett. b) della Legge Regionale 56/77, come modificata dalla LR 3/2013, relativamente all'area DE1.
- con deliberazione del C.C. n. 10 in data 28/03/2017 il Comune ha approvato il progetto definitivo della variante strutturale n. 1, ai sensi dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale 56/77.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.07.2022 è stata approvata la Variante Semplificata al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6 della Legge Regionale 56/77, relativa all'intervento di RICONVERSIONE EX CASCINA SITUATA NEL NUCLEO STORICO A CENTRO DI ORIENTAMENTO E DI INFORMAZIONE GIOVANILE E DI SEGRETARIATO SOCIALE PER FASCE VULNERABILI.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/07/2025 è stata approvata la settima variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977;

L'insieme di varianti sopra richiamate ha determinato:

- l'adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI);
- l'adeguamento alle disposizioni del PTC2, compresa l'individuazione delle aree libere, di transizione e dense sul territorio comunale;
- la trasposizione del PRGC su base cartografica georeferenziata;
- una riduzione della capacità insediativa.



Estratto Tav. b Uso del suolo della variante strutturale n. 1 (parte non modificata dalle altre varianti)

3.3 Gli aspetti ambientali

La zona DA1 non si trova in una parte di territorio caratterizzata da problematiche ambientali; non vi sono siti da bonificare, l'intorno è agricolo e non è possibile prevedere una riconversione verso l'agricoltura, essendo completamente infrastrutturata.

L’area, come si può desumere dalle fotografie, oltre ad essere completamente infrastrutturata, con le manutenzioni curate, è in fase di progressivo abbandono.





3.4 I contenuti della variante

La variante è solamente normativa, non modifica in alcun modo altre parti del PRGC.

Vengono, pertanto, inserite le seguenti nuove destinazioni, in aggiunta a quelle esistenti, con riferimento all'art. 13 delle Norme di Attuazione del vigente PRGC:

P2) attività artigianali di servizio non moleste e non inquinanti, compatibili con la residenza e con le tipologie edilizie in atto (es: servizi per l'igiene e la pulizia, idraulici, elettricisti, tappezzieri, calzolai, panettieri, riparazione auto, ed altre attività similari).

P3) attività artigianali di servizio e di produzione che svolgano un servizio diretto al tessuto residenziale urbano locale, che siano svolte da imprese con non più di 10 addetti e il cui tipo di lavorazione praticata non determini alcuna molestia agli insediamenti circostanti in rapporto ai fattori di inquinamento acustico, dell'aria, dello smaltimento delle acque reflue, dell'uso della viabilità e dei parcheggi.

C7) attività terziarie di servizio a gestione privata (uffici, studi professionali, istituti di credito ed assicurativi, agenzie di mediazione; sedi di Enti ed associazioni, servizi per l'igiene e la pulizia; rimesse per auto e caravan, pubblici esercizi; attività di servizio socio-assistenziali, sanitarie, per l'istruzione, la cultura, lo spettacolo, lo sport e il tempo libero, il culto.)

T1) oltre l'attività alberghiera nelle sue diverse forme comprende le attività di ristorazione, bar, circoli privati;

Per quanto attiene gli interventi ammessi, con riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente, si ammettono questi nuovi:

D.2. Ristrutturazione edilizia con recupero di volumi preesistenti;

D.3. Ristrutturazione edilizia con modesti ampliamenti

È altresì ammessa maggiore SLP destinata a ricettivo del tipo T1, nel limite del 20% della SLP complessiva dell'insediamento, compresa la SLP già esistente per la residenza del titolare e/o del custode, al fine di potenziare la ricettività a carattere temporaneo per operatori del settore industriale – artigianale – commerciale – terziario - turistico, attualmente insufficiente sul territorio. Tale fattispecie complementare alla destinazione principale di area è da ricomprendere nella forma di convenzionamento di cui al punto successivo.

Per quanto attiene la realizzazione degli interventi terziari dovrà essere costituito un nuovo convenzionamento tra privati e comune, con maggioranza ex art. 5, c. 4 L.R. 18/1996, al fine di valutare l'incidenza sulle urbanizzazioni esistenti delle nuove destinazioni.

In particolare, per quanto attiene la destinazione T1, carente sul territorio comunale, si è scelto di inserirla con delle limitazioni a seguito di ulteriore su richiesta di alcuni soggetti della DA1, in considerazione della peculiarità delle caratteristiche costruttive della zona (residenza del conduttore e capannone produttivo), di alcuni fabbricati esistenti con al piano terra attività economica ed al primo piano residenza.

4 Contenuti, obiettivi principali e rapporto con altri piani e programmi (lett. a) All. VI)

Coerenza con i piani territoriali e urbanistici sovraordinati

L'intervento oggetto della Variante ex art. 17, c. 5 della L.R. 56/1977 si limita alla sola area normativa evidenziata dal PRGC e non comporta alcun ulteriore consumo di suolo.

L'intervento, come già indicato, sarà semplicemente di carattere normativo, estendendo le destinazioni ammesse, con la finalità di limitare l'abbandono dell'area.

Si rende, tuttavia, comunque necessario effettuare una valutazione del grado di coerenza della variante con gli obiettivi della pianificazione sovracomunale, in dettaglio con il PPR, il PTR e con il PTC2 e con il PTGM adottato e scaduto per quanto attiene le poche parti in salvaguardia.

La rilevanza strettamente locale dei contenuti del Piano non consente un confronto diretto con obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale di livello provinciale, regionale o nazionale; si andrà di seguito a riassumere gli obiettivi dei singoli piani e pertanto a valutare lo stato di coerenza tra il progetto di trasformazione e la pianificazione territoriale e settoriale.

È evidente come gli obiettivi dei Piani territoriali regionale e provinciale abbiano trovato attuazione e declinazione già nel Piano Regolatore del Comune di Balangero, ma essendo la variante un aggiornamento delle previsioni ha necessità di esperire l'iter di confronto sia urbanistico che ambientale.

A questo scopo si richiama di seguito la tabella sinottica degli obiettivi a livello regionale e provinciale previsti per i sistemi insediativi e per le misure ambientali.

Per ognuno di essi viene presentata una matrice di raffronto tra le disposizioni previste dai singoli Piani e gli interventi derivanti dalla realizzazione della variante in oggetto.

Definizione della coerenza		
Coerente	Parzialmente coerente	Incoerente

4.1 Piano Territoriale Regionale – PTR

La Regione Piemonte, in seguito all'entrata in vigore della legge sulle Autonomie locali L. 142/1990 (attualmente confluita nel D.Lgs. 267/2000, art.5 e art.20), ha ritenuto fondamentale adeguare la precedente legislazione urbanistica (L.R.56/1977), emanando una legge regionale (L.R. 45/1994) che specifica il nuovo quadro della pianificazione territoriale.

Gli adeguamenti della legge regionale riguardano gli strumenti di livello provinciale, ma anche la necessità, per la Regione, di dotarsi di uno strumento specifico di governo del territorio, il Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, e ne affida l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale. Stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.

Il Piano territoriale regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei principi definiti dallo Schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di copianificazione.

Il nuovo piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

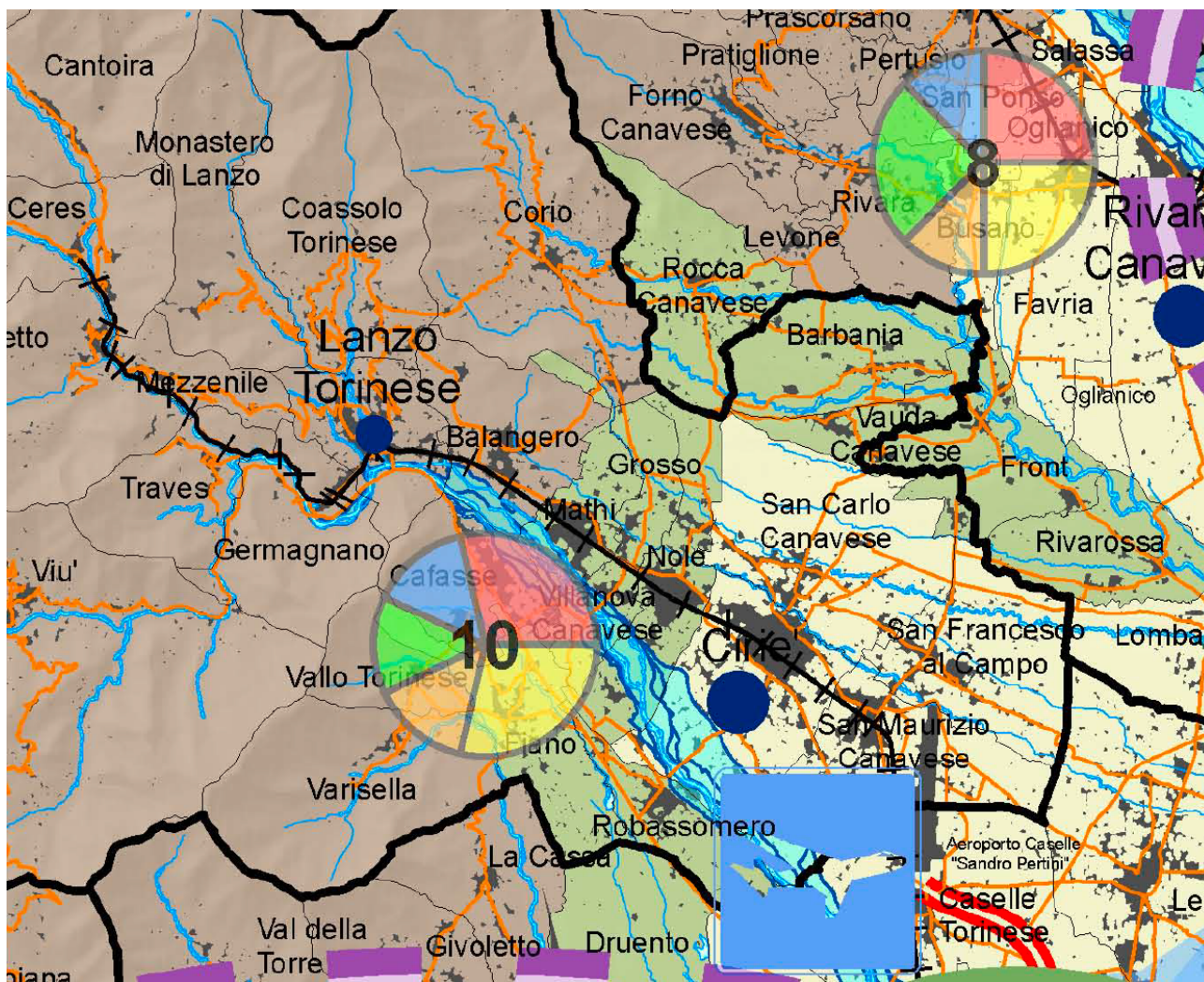
- un quadro di riferimento (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;
- una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
- una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

Dall'insieme delle politiche derivanti dall'analisi dei vari livelli (europeo, nazionale, regionale e provinciale) emergono alcuni elementi comuni che caratterizzano i grandi temi rispetto ai quali far confluire la sintesi delle azioni e degli obiettivi posti alla base delle attività delle varie istituzioni.

Per il PTR si è strutturato un quadro strategico di riferimento costituito da:

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
4. ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva
5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali

Il PTR individua Balangero nell'ambito integrato territoriale AIT n° 10 di Ciriè (livello medio), sub ambito 10.1 assieme ai Comuni di: Barbania, Ciriè, Corio, Grosso, Mathi, Nole, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese, Villanova Canavese.



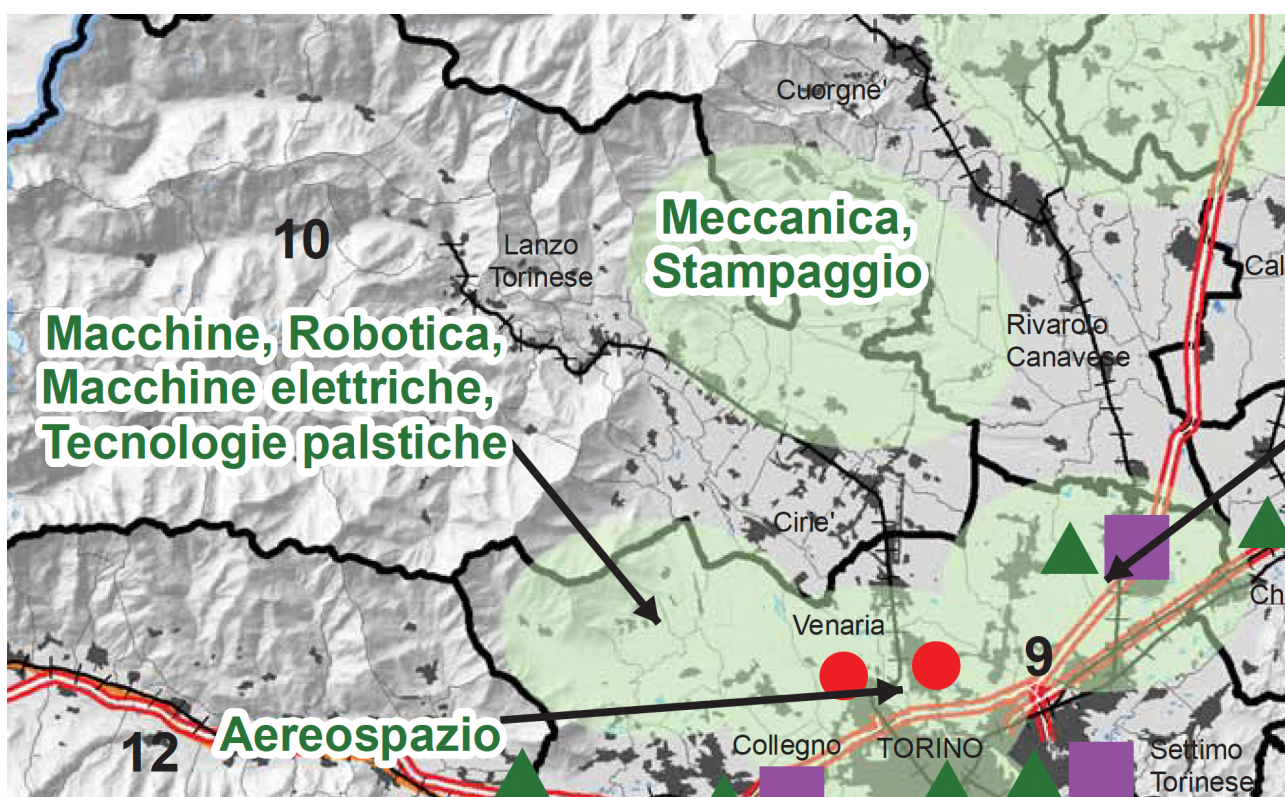
Estratto Tavola di Progetto del PTR

Le peculiarità che maggiormente caratterizzano il territorio e ne descrivono le risorse territoriali che denotano il grado di attrattività di Balangero: urbanistico, infrastrutturale, storico culturale e paesaggistico, il PTR mette in particolare evidenza:

- Produzione integrata da fonti rinnovabili, specie idroelettrica e da biomasse vegetali. Recupero della ex cava di amianto di Balangero come campo fotovoltaico.
- Interventi urbanistici di riorganizzazione funzionale a sostegno del ruolo di sub-polo esterno all'area metropolitana torinese in contiguità con la Corona Verde:

- contenimento dell'urbanizzazione diffusa e lungo gli assi viari in corrispondenza dei fondivalle;
- recupero e riuso delle aree dismesse e bonifica dei siti contaminati;
- riqualificazione e salvaguardia delle continuità agronaturali (varchi ecologici);
- riqualificazione della Stura di Lanzo;
- Valorizzazione integrata del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico delle valli di Lanzo, delle fasce fluviali e del patrimonio architettonico-storicoculturale in relazione alla rete delle Residenze Sabaude;
- Miglioramento funzionale, adeguamento e messa in sicurezza della linea ferroviaria regionale del Canavese (Torino-Ceres).

Per quanto riguarda le attività industriali, nell'ambito considerato non vi è nulla di significativo. (vedi estratto Tav. d2)



Estratto Tav. d2 del PTR

Allo stesso tempo vengono segnalate le seguenti esigenze territoriali:

- contrastare la dispersione insediativa, la frammentazione e il consumo dei suoli agricoli, la ripetizione di infrastrutture costose, la congestione e il rallentamento del traffico lungo gli assi viari, la destrutturazione del paesaggio;
- affrontare e mitigare gli impatti ambientali derivanti dalla crescita della mobilità e dei consumi industriali e domestici (emissioni, rifiuti, consumi energetici), l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (suolo, acqua).
- rendere sostenibili con il paesaggio e l'ambiente, mediante progettazione consapevole, i grandi interventi infrastrutturali e quelli urbani.

NORME DI ATTUAZIONE DEL PTR	LIVELLO DI COERENZA DEL PROGETTO IN VARIANTE
Art. 21 – Gli insediamenti per attività produttive. [1] Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.	Pur prendendo atto della scarsissima rilevanza territoriale dell'area, sia a scala regionale, metropolitana o comunale, l'intervento di estensione delle possibilità di insediamento è coerente con il tentativo di attrarre nuove attività economiche, per contrastare l'abbandono.
Direttive. [4] Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito. [5] Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire: a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico; b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta; c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante; d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo; e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.	Il PTC2 della Provincia di Torino, ovviamente, non individua l'area in questione e neppure il Comune di Balangero tra le aree produttive di primo o di secondo livello. Si rimandano le considerazioni alla parte in cui si tratta il PTC2.
Art. 31. Contenimento del consumo di suolo	La variante non prevede misure di compensazione ambientale

[3] La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

essendo attuata su suolo già consumato.

Considerazioni

L'intervento di tipo normativo su un'area già infrastrutturata ed urbanizzata non determina nuovo consumo di suolo.

Livello di coerenza

L'ampliamento delle destinazioni d'uso ammesse determina un livello di coerenza piena, poiché finalizzata al recupero dell'area, senza incremento di consumo di suolo.

4.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il Piano paesaggistico regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il PPR individua Balangero nell'Ambito paesaggistico n. 30 (Basso canavese) con i seguenti obiettivi e linee di azione.

Per gli aspetti di valorizzazione naturalistica e del patrimonio rurale sono da seguire indirizzi di:

- promozione della gestione attiva di presidio del paesaggio rurale delle Vaude e pedemontano;
- gestione unitaria multifunzionale delle fasce fluviali dell'Orco e del Malone, soprattutto in zone a rischio di asportazione di massa, mantenendo popolamenti forestali giovani, che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d'acqua in casse di espansione e che nel contempo, in caso di fluitazione, non formino sbarramenti contro infrastrutture di attraversamento;
- incentivo alla creazione di nuovi boschi paranaturali e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree con indici di boscosità inferiori alla media, con priorità per le terre a seminativi, in particolare a contatto con boschi relitti, aree protette e Siti Natura 2000 per ridurre l'insularizzazione, e su terre a debole capacità di protezione della falda, a ridotta capacità d'uso, golenali in corsi d'acqua compresi o meno nel PAI;
- promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco.

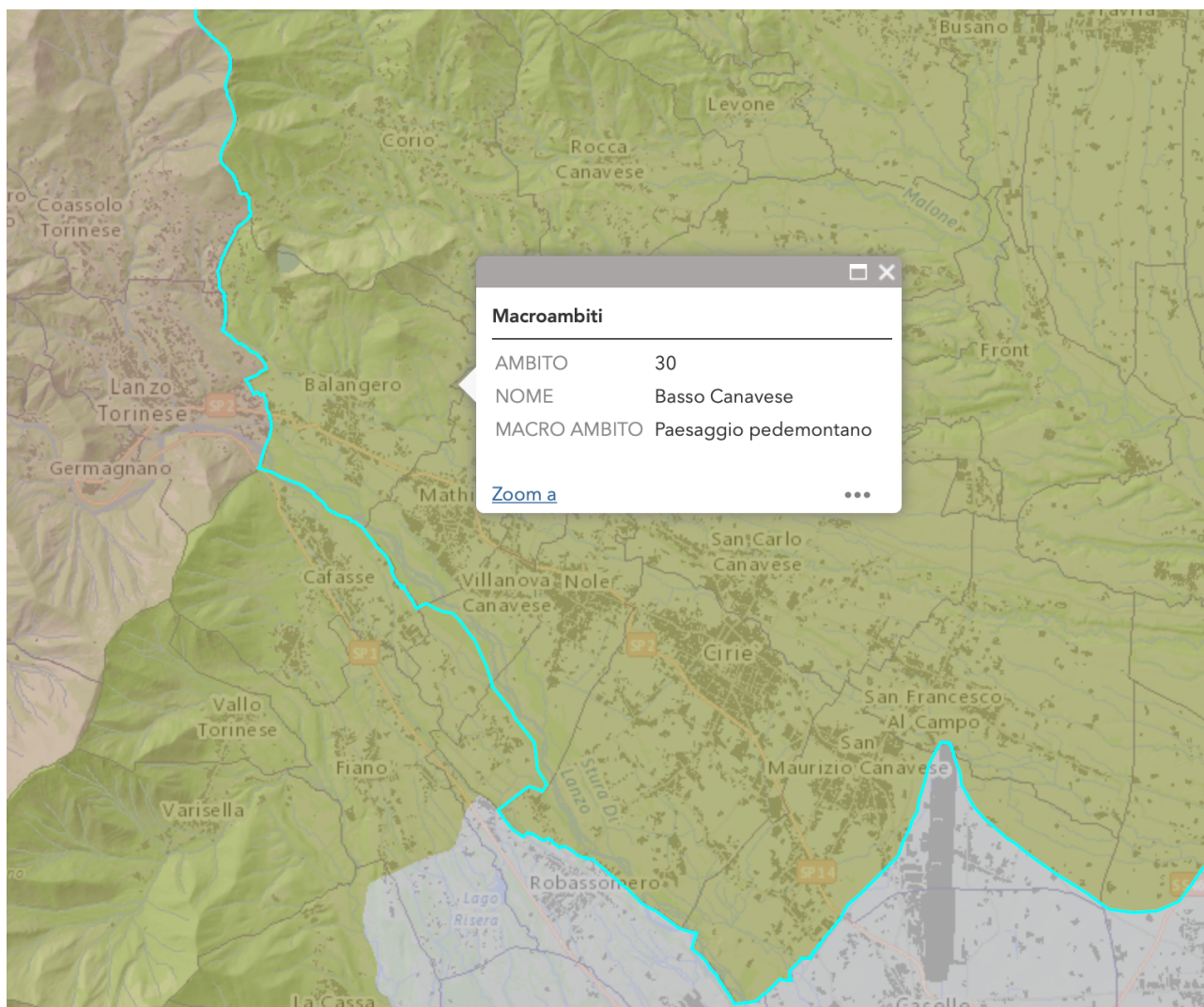
In particolare, per quanto riguarda i boschi:

- perseguire una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione), devono essere valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo bisogna prevenire l'ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee, la gestione deve contenere lo sviluppo della robinia e tendere a eliminare gli altri elementi esotici, soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale;
- occorre valorizzare gli alberi monumentali o comunque a portamento maestoso all'interno del bosco, oltre al mantenimento di una quantità sufficiente di alberi maturi, deperenti e morti in piedi e al suolo, in misura adeguata per la tutela della biodiversità.

Per gli aspetti di valorizzazione del sistema di testimonianze storico-culturali sono da seguire indirizzi di:

- conservazione più diffusa del rapporto storicamente definito tra insediamenti e contesto ambientale e soprattutto degli originali rapporti insediamento/corsi d'acqua, insediamento/vie di comunicazione e connessione, insediamento/sfruttamento delle risorse naturali;
- valorizzazione culturale delle caratteristiche originarie dell'ambito (non limitate alle sole manifatture);

- ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori (aree commerciali, di deposito, interstiziali, argini dei corsi d'acqua);
- controllo delle espansioni urbane e soprattutto dell'edificazione di grandi contenitori a uso commerciale/artigianale/produttivo, privilegiando interventi di recupero e riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse;
- potenziamento della connessione tra il polo della Reggia di Agliè e altri poli non meno rilevanti sul territorio (residenze minori, castelli, abbazie, edifici di pregio).



Estratto Tav. P6 del PPR

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il PPR rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Il PPR persegue tale obiettivo in coerenza con il Piano territoriale, soprattutto:

- a) promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e dei suoi problemi, con particolare attenzione per i fattori "strutturali", di maggior stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
- b) delineando un quadro strategico di riferimento, su cui raccogliere il massimo consenso sociale e con cui guidare le politiche di governance multisettoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
- c) costruendo un apparato normativo coerente con le prospettive di riforma legislativa a livello regionale e nazionale, tale da responsabilizzare i poteri locali, da presidiare adeguatamente i valori del territorio e da migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Al fine di costruire un solido quadro conoscitivo, è stato sviluppato un ampio ventaglio di approfondimenti tematici organizzati sui seguenti principali assi:

- naturalistico (fisico ed ecosistemico);
- storico-culturale;
- urbanistico-insediativo;
- percettivo-identitario.

Il quadro strutturale, organizzato sui quattro aspetti fondamentali, è stato riportato in un'unica rappresentazione, elaborato per una restituzione in scala 1:100.000 è disponibile su supporto informatico e riprodotto in scala 1:250.000. Tale quadro strutturale si inquadra nel "Quadro di riferimento strategico" Qrs, che concerne congiuntamente il PPR e il PTR (Piano territoriale regionale).

Ai fini di un proficuo coordinamento con il Piano territoriale regionale, il PPR trova altresì riferimento nel

Quadro strategico regionale.

Per quanto concerne le forme delle norme inserite nel PPR, *"le determinazioni da esprimere a fini regolativi dovrebbero in generale avere carattere di indirizzo e di direttiva nei confronti delle Province e dei Comuni, cui spetta, a livello diverso, la responsabilità di tradurle in disposizioni operative. Esse dovrebbero avere la necessaria flessibilità per consentire l'effettiva responsabilizzazione degli attori e delle istituzioni che più direttamente si confrontano coi problemi del territorio, in sintonia con gli orientamenti che si sono ormai affermati a livello internazionale, in particolare nel campo della conservazione del patrimonio naturale e culturale. Ma nel contempo l'apparato normativo del Piano non può sfuggire agli obblighi cui si è fatto sopra riferimento, per assicurare una protezione efficace dei beni paesaggistici e più in generale della qualità del paesaggio e dell'ambiente, quanto meno in presenza di valori che trascendono gli interessi locali o che comunque non possono essere adeguatamente tutelati a livello locale. Alle norme d'indirizzo che responsabilizzano le istituzioni locali devono quindi necessariamente affiancarsi, per questi casi, norme prescrittive direttamente operanti a presidio di valori non negoziabili a livello locale. Ciò è in linea peraltro con le previsioni del D.d.L. regionale, che articola le determinazioni in indirizzi e criteri di compatibilità, direttive per la pianificazione provinciale e locale e prescrizioni immediatamente operanti. D'altra parte, nella concreta situazione piemontese, la scelta delle forme normative più appropriate fa necessariamente riferimento a una consolidata tradizione normativa che, a partire dalla L.R. 56/1977 (artt. 24, 25, 26), ha comunque assicurato ope legis una diffusa copertura di base; copertura che, ove non più prevista a livello legislativo, deve spostarsi a livello di pianificazione generale, con le opportune specificazioni*

e precisazioni. Va ancora aggiunto che l'apparato normativo del Piano deve assicurare la suddetta copertura anche in carenza o nelle more dell'adeguamento dei piani provinciali e comunali agli indirizzi e alle direttive del Piano stesso".

Relativamente al ruolo della valutazione e del monitoraggio, nel PPR si legge che, nei limiti e con le cautele di cui sopra, *"il Piano esprime il proprio ruolo soprattutto in via indiretta, indirizzando, per quanto di competenza, le azioni di governo del territorio svolte da altri enti. A tal fine, dato il processo trasformativo del territorio e l'incoercibile variare delle condizioni in cui versano le diverse componenti paesaggistiche e ambientali, è necessario che un apposito sistema di valutazione verifichi sistematicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle regole nelle diverse situazioni e condizioni generali e locali. Le norme del PPR quindi sono espresse in molti casi in forma condizionale: "al verificarsi di questa situazione" o "al riscontro di questa condizione, si devono applicare le seguenti regole...". In questo quadro assumono un'importanza fondamentale le valutazioni delle situazioni in atto, degli esiti delle regolazioni pregresse (a partire dai PRG e dai piani di settore) e il monitoraggio delle dinamiche in corso. Una parte significativa di tali valutazioni e monitoraggi si svolge ricorrendo ai quadri informativi dei piani e dei programmi locali o settoriali, nei confronti dei quali il PPR definisce le regole e i criteri di controllo, al fine di disporre di basi omogenee e integrate, anche ricorrendo al confronto con le informazioni emergenti da appositi Osservatori regionali".*

Le Norme di Attuazione (NdA), si articolano come segue:

Parte I: Disposizioni generali;

Parte II: Quadro strutturale del territorio e obiettivi di qualità paesaggistica;

Parte III: Ambiti e unità di paesaggio;

Parte IV: Componenti e beni paesaggistici;

Parte V: Le reti;

Parte VI: Progetti e programmi strategici;

Parte VII: Disposizioni finali.

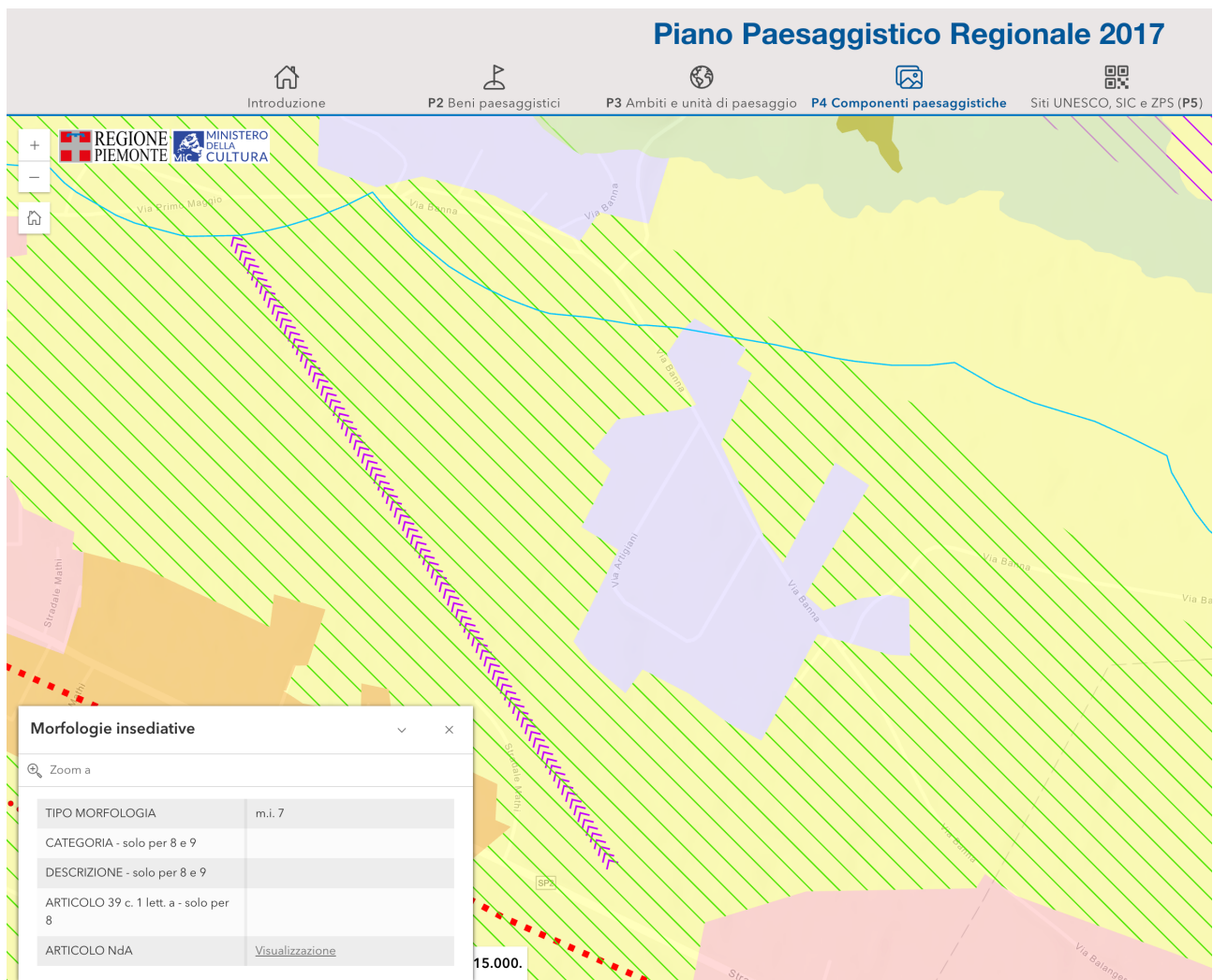
La funzione propriamente regolativa del Piano si esprime nell'apparato normativo, costituito dalle Norme di attuazione e dalle Tavole di Piano ed articolato in tre direttrici principali:

- le regole per ambiti di paesaggio;
- le regole per beni e componenti;
- le regole per le reti.

L'art. 3 delle NdA detta indirizzi, direttive e prescrizioni così definiti:

- **Indirizzi:** Orientamenti e criteri attraverso la pianificazione alle diverse scale, agli enti territoriali è riconosciuta una motivata discrezionalità del loro recepimento;
- **Direttive:** Disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale;
- **Prescrizioni:** Disposizioni con diretta efficacia conformativa. Vincolanti e cogenti, sono di immediata attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Le prescrizioni sono

In particolare, per quanto riguarda la porzione di territorio nella quale la variante urbanistica esplica i suoi effetti, si riporta un estratto della Tav. P4 “Componenti Paesaggistiche”.



L'area in questione richiama relazioni visive tra insediamento e contesto e morfologie insediative di tipo m.i. 7, che evidenziano la dispersione insediativa, punti sui quali si focalizza l'attenzione per la valutazione del livello di coerenza.

NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR	LIVELLO DI COERENZA DEL PROGETTO IN VARIANTE
Art. 34 – Disciplina generale delle componenti morfologico insediative. [1]. Il Ppr definisce la disciplina del sistema insediativo del territorio regionale sulla base di una lettura complessa dei suoi caratteri strutturali e dei fattori che ne hanno differenziato gli usi e i percorsi evolutivi; su tale base individua diverse tipologie di aree insediative, morfologicamente differenziate, distintamente rappresentate nella Tavola P4 e descritte nel capitolo 2.4 della Relazione del Ppr, cui si applicano le norme degli articoli dal 34 al 40. [2]. Le componenti morfologico-insediative sono riconoscibili come parti omogenee di territorio per conformazione (trama edificata e viaria), caratteri, fattori, usi del suolo, densità dei tessuti edificati e maglia del tessuto agrario, con riferimento alle differenti epoche storiche e ai fenomeni di trasformazione che ne hanno condizionato gli sviluppi. [...] [5]. I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.	L'intervento proposto è all'interno di una morfologia insediativa (m.i. 7) riconosciuta dal PPR. Si tratta di un'area individuata con criteri del secolo scorso da un Piano di Lottizzazione, attuata legittimamente tramite un Piano esecutivo Convenzionato ai sensi della L.R. 56/1977. Scopo della presente variante è proprio quello del riuso di un patrimonio edilizio non ancora degradato dal tempo.
Art. 38 – Aree a dispersione insediativa [1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola nelle quali prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita. In tali aree si distinguono due tipi di morfologie insediative (m.i.): a. caratterizzate da insediamenti a bassa densità, prevalentemente residenziali (m.i. 6);	La Relazione Illustrativa del PPR descrive le morfologie insediative delle aree a dispersione insediativa m.i. 7, come segue: <i>“Aree caratterizzate da insediamenti isolati reiterati ma senza disegno di insieme, con:</i> <i>a) alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi dimensioni, con spazi di</i>

b. caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme (m.i. 7).	<i>servizio all'attività prevalentemente impermeabilizzati, spesso intervallati da residue aree agricole e da insediamenti rurali o di dispersione insediativa residenziale;</i> <i>b) riferimento a fattori strutturanti l'insediamento ridotto alla componente strada, con localizzazione prevalente lungo le principali direttrici afferenti ai centri urbani o ai nodi infrastrutturali, con rare organizzazioni distributive interne alle lottizzazioni e più spesso con accesso diretto di ciascun lotto sulla strada preesistente, anche se ad alto scorrimento, e conseguente appesantimento della funzionalità dell'infrastruttura e formazione di domanda per alternative di viabilità veloce;</i> <i>c) [...];</i> <i>d) bassa biopermeabilità, legata all'uso del suolo di pertinenza, alle recinzioni, all'impatto luminoso e alla localizzazione, spesso costituente barriera lineare lungo strada;</i> <i>e) alto impatto paesaggistico, dato dalle dimensioni e dall'emergenza sottolineata degli edificati, l'anarchia delle loro localizzazioni, impattanti soprattutto nei casi di interferenza con paesaggi agrari rari per l'integrità rispetto alle trasformazioni o per l'incidenza rispetto a fattori qualificanti emergenti alle viste.</i>
[2]. Con riferimento alle aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi: a. contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative, con particolare attenzione agli sviluppi arteriali specialistici, privilegiando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, utilizzando razionalmente le aree e le infrastrutture di servizio; b. contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati, dotati di un'identità ancora riconoscibile	In realtà l'area DA1 non costituisce un insediamento "lineare o arteriale", come molti altri realizzati nello stesso periodo; si affaccia su una strada comunale con soli due punti di immissione. L'intervento proposto persegue la riqualificazione con l'insediamento di un numero più ampio di attività,

e qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane; c. salvaguardia dei suoli a elevata capacità d'uso di cui all'articolo 20; d. trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità riconoscibili e riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; e. contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire un'integrazione delle sue componenti naturali e antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	regolamentato nel caso di interventi terziari, da una convenzione da stipularsi con il Comune.
Direttive [3]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.	La delimitazione dell'area DA1 è presente nel vigente PRGC, non vi sono nuovi sfrangimenti, considerato che la variante parziale è solamente normativa.
[4]. Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che: a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamente realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia	Risulta evidente che l'area DA1 non potrà essere riconvertita verso un utilizzo agricolo, essendo completamente infrastrutturata e suddivisa in diverse proprietà.

deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	
Art. 46 – Adeguamento al Ppr Prescrizioni: (omissis) [9]. Dall'approvazione del Ppr, anche in assenza dell'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.	Il PRGC del Comune di Balangero non è ancora adeguato al PPR. La presente variante, in ottemperanza alla prescrizione di cui al comma [9] dell'art. 46 è coerente con le finalità e gli obiettivi e rispetta le norme in esso contenute.

Considerazioni

La variante persegue l'ampliamento delle destinazioni d'uso su un'area antropizzata, per evitarne l'abbandono.

Livello di coerenza

La variante opera su un tessuto discontinuo suburbano, privo di valenza storica.

La coerenza dell'intervento risulta verificata con gli artt. 34 e 46 sopra richiamati.

4.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)

La pianificazione provinciale vigente, aggiornata con il progetto PTC2, costituisce il principale riferimento strategico per la redazione del N. PRGC.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC2 è uno strumento che ha come proprio obiettivo primario il contenimento dell'uso del suolo. L'approccio volto altresì al garantire e valorizzare le specificità ambientali e paesaggistiche del territorio è evidente anche dal fatto che vengano definite e di conseguenza delimitate aree di interesse provinciale che si vanno a sommare all'apparato già definito e normato a livello nazionale e regionale. Questo per dare ancor maggiore forza al sistema ambientale e cultura che è tratto fondativo e diffuso del panorama piemontese.

Ciò in rapporto ad una lista di obiettivi generali e di dettaglio e di previsioni articolate descritte in modo appropriato nella relazione illustrativa e qui riportate in forma succinta.

Obiettivi generali:

- Contenimento del consumo di suolo e dell'utilizzo delle risorse naturali;
- Sviluppo socio-economico;
- Riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita;
- Tutela ed incremento della biodiversità;
- Completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali.

Il Comune di Balangero in particolare:

- a) appartiene alla Zona Omogenea 7 – Ciriacese – Valli di Lanzo della Città Metropolitana di Torino;
- b) ha una superficie di circa 1.300 ha, con circa il 39,4% di pianura, il 31,1% di collina e la restante parte di montagna;
- c) è interessato dai Torrenti Stura di Lanzo e Banna;
- d) una popolazione sostanzialmente stabile (lieve crescita) negli ultimi cinquant'anni (circa 3.000 ab);
- e) è attraversato da tre strade provinciali (S.P. n. 2 – 26 e 27);
- f) è interessato da una importante dorsale ciclabile che collega Ciriè con Lanzo Torinese;
- g) è dotato di una stazione ferroviaria sulla linea Torino – Ceres;
- h) Centro storico di tipo D, di interesse provinciale ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2, con 4 beni vincolati dalla Soprintendenza e 3 beni di rilevanza storico culturale;

NORME DI ATTUAZIONE DEL PTC2	LIVELLO DI COERENZA DEL PROGETTO IN VARIANTE
Art. 15 Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato. 1. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine: a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate; b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi; (omissis)	La variante è finalizzata al recupero di immobili esistenti, non più utilizzati da anni, non contribuisce al consumo del suolo, è assolutamente coerente con la lettera a) (recupero di e l'uso di costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate).
Art. 17 Azioni di tutela delle aree. 1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato. 2. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo. 4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo	L'intervento è previsto su una area individuata di transizione. La variante non prevede nuova residenza o un nuovo processo di sprawl edilizio.

di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse.	
Art. 24 - Settore produttivo artigianale e industriale 1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono: a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio; b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali; c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica; 2. Obiettivi specifici del PTC2 sono: a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali; b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere; c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato; d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente; e) ridurre le conflittualità sul territorio. 3. La Provincia promuove: a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b); b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale; c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale; d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale; e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive; f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate; g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;	La chiara finalità della variante è di consentire l'insediamento di nuove attività economiche in una zona completamente infrastrutturata, che non necessita di nuovi interventi. Il recupero e il riuso si consegue attraverso una più ampia ed articolata possibilità di insediamento di nuove attività.
[...]	

9. (Prescrizioni che esigono attuazione)

I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui ai commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.

10. (Prescrizioni che esigono attuazione)

Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.

Considerazioni

Il consumo di suolo, tema centrale negli obiettivi del PTC2, viene conseguito dalla realizzazione dell'intervento, che non determina in alcun modo consumo di suolo libero.

Livello di coerenza

Si ritiene si sia raggiunto un completo grado di coerenza con le disposizioni del PTC2.

Appendice: Verifica rispetto al PTGM adottato.

Il Progetto Preliminare del Piano Territoriale Generale Metropolitano, redatto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 56/1977, è stato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 66 in data 22/12/2022; **la salvaguardia prevista è scaduta alla fine dell'anno 2025.**

Per quanto attiene le parti (scadute) in salvaguardia, occorre fare riferimento all'art. **8 SALV - MISURE DI SALVAGUARDIA E LORO APPLICAZIONE** delle Norme di Attuazione che individua quanto segue:

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, comma 2 e 58 L.R. 56/1977, l'adozione del PTGM avviene con deliberazione del Consiglio Metropolitano ai sensi del comma 3 dell'art. 7 bis della medesima L.R.

Progetti infrastrutturali strategici di scala sovra metropolitana

2. (PP) Il PTGM individua e recepisce quali progetti strategici di scala sovra metropolitana, relativamente ai quali trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:

- a. il sistema infrastrutturale di C.so Marche, secondo il progetto di CAP (Concessioni Autostradali Piemontesi), di cui alla tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche;*
- b. il corridoio della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al progetto definitivo per la tratta internazionale ed al progetto preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (tavola PP4b Misure di salvaguardia: Nuova linea ferroviaria Torino Lione e Corridoio c.so Marche).*

Per tali aree operano le misure di salvaguardia di cui al successivo Articolo 48.

L'art. 48 COLMA - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI C.SO MARCHE E CORRIDOIO DELLA NUOVA LINEA TORINO - LIONE delle Norme di Attuazione non riguarda porzioni di territorio che interessano il Comune di Balangero.

Si può quindi affermare che non vi sono contrasti tra la presente variante semplificata e le parti in salvaguardia del Progetto Preliminare del PTGM della Città Metropolitana di Torino.

4.3.1 Variante di adeguamento del PTCP al D.M. 9 maggio 2001

La Variante di adeguamento del PTCP al D.M. 9 maggio 2001 è stata adottata con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 198-332467 del 22 maggio 2007 e approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12 ottobre 2010.

Il documento approvato costituisce variante e piano settoriale attuativo del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, adottato con D.C.P. n. 621-71253 in data 28/04/1999 e approvato con D.C.R. n. 291-26243 del 1 agosto 2003, ed è stato predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 s.m.i. *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*.

Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/1999 s.m.i., il D.M. 9 maggio 2001 detta norme di orientamento rivolte ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, al fine di semplificare e riordinare i procedimenti e di raccordare la materia rispetto alle strategie di governo del territorio.

A livello di area vasta, la pianificazione territoriale provinciale, individua e definisce i rapporti tra la localizzazione degli stabilimenti e i limiti comunali. Promuove, inoltre, procedure di co- pianificazione e di concertazione, ponendo particolarmente attenzione alle situazioni di stretta prossimità ai confini amministrativi, che comportano, ovviamente, un allargamento dei fattori di rischio ai territori limitrofi. La pianificazione territoriale, nel verificare e ricercare la compatibilità tra l'urbanizzato e gli stabilimenti, può incentivare la predisposizione di interventi e misure di prevenzione del rischio e di mitigazione degli impatti, prevedendo anche modifiche all'assetto insediativo residenziale, industriale e infrastrutturale.

La Variante al PTCP si prefigge quindi, partendo dalla legislazione vigente, di fornire indicazioni per la riduzione del rischio tecnologico e per la tutela del contesto naturale e antropico circostante gli stabilimenti a rischio.

Per facilitare il raggiungimento di questo scopo la Variante da un lato definisce i criteri di indirizzo generale di assetto del territorio cui i comuni possano o debbono ricorrere per attivare le procedure di riconformazione della pianificazione urbanistica, eventualmente necessarie sui loro territori, dall'altro suggerisce processi e strumenti di copianificazione e concertazione per una gestione condivisa del rischio.

La Variante al PTCP si compone di una serie di elaborati (art. 3 delle N.d.A.) quali:

- Relazione illustrativa corredata da un rapporto ambientale;
- Documento normativo (Norme tecniche di attuazione), corredata dalle Linee guida ad integrazione e specificazione delle prime;
- Elaborato cartografico di supporto alle verifiche di compatibilità per gli stabilimenti di nuova localizzazione e per gli stabilimenti esistenti (tav. B1A Nord e B1A Sud)
- due elaborati di carattere illustrativo (tav. A1 e Elaborato A2).

Nello specifico la Variante al PTCP prevede una serie di obblighi per i gestori degli stabilimenti soggetti ai disposti degli artt. 6 o 8 del D.lgs. 334/99 e s.m.i. e per i Comuni sul cui territorio insistono detti stabilimenti ovvero per i Comuni sul cui territorio ricadono, anche parzialmente, le aree di danno potenzialmente generate.

Le NtA prevedono, infatti, che recependo le disposizioni del D.M. 9 maggio 2001, i Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del D.lgs. 334/99 e s.m.i. integrino i propri strumenti urbanistici adottando l'“*Elaborato tecnico sui Rischi di Incidente Rilevante (RIR)*”. Tale obbligo si estende anche ai Comuni che subiscono gli effetti, sia pure parzialmente, di uno o più stabilimenti ubicati nei Comuni contermini.

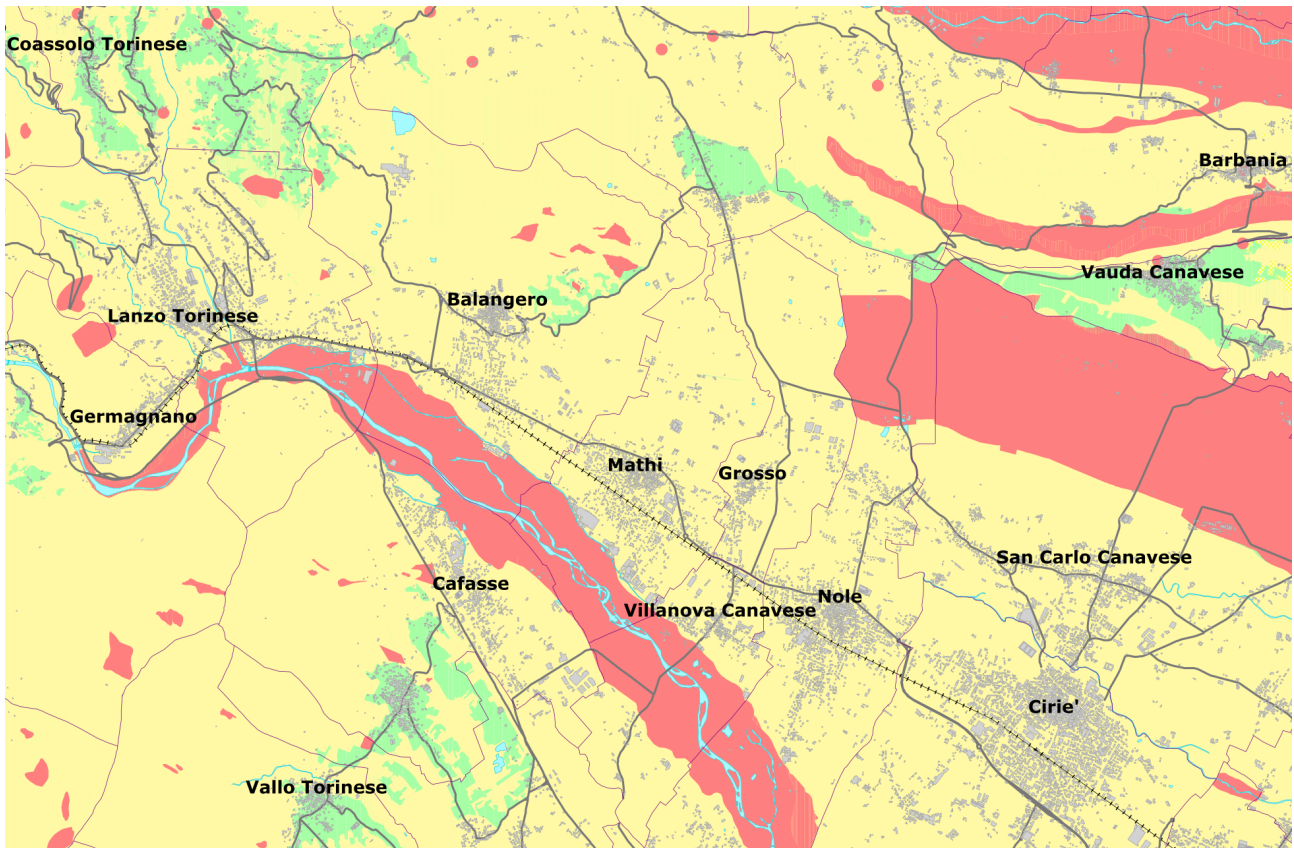
Sempre le NtA prevedono inoltre che rientrino nel campo d'applicazione della Variante al PTCP anche le zone che possono essere interessate da scenari incidentali connessi a stabilimenti che svolgono attività che prevedono la detenzione o l'impiego, in quantità pari o superiore al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 6 del D.lgs. 334/99 e s.m.i., delle sostanze o dei preparati definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, del decreto medesimo del decreto medesimo, di seguito indicati:

- sostanze e/o preparati di cui alle categorie 1, 2 e 10 della Parte 2 che presentino, rispettivamente, i rischi descritti dalle frasi R23 (Tossico per inalazione), R26 (Molto tossico per inalazione) e R29 (A contatto con l'acqua libera gas tossici);
- sostanze e/o preparati di cui alle categorie 6 e 7b della Parte 2;
- prodotti petroliferi come definiti dalla Parte 1;
- sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della Parte 2.

Su tali aree le Linee Guida indicano che “*per garantire l'applicazione dell'art. 19, è opportuno che i comuni adeguino la modulistica impiegata per l'ottenimento dei titoli abitativi (quali ad es. permesso di costruire o DIA) prevedendo che il richiedente individui e dichiari l'appartenenza alle categorie di cui ai punti a, b, c, d del medesimo articolo delle Nda*”.

Tuttavia, nella “Relazione Illustrativa” del nuovo PTGM (adottato a dicembre 2022) è riportato quanto segue:

<<Nel 2015, il **decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**, ha abrogato e sostituito il d.lgs. 334/99, fino ad allora riferimento normativo principale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, apportando anche sostanziali modifiche alle definizioni utilizzate per identificare gli stabilimenti soggetti alla propria disciplina. La Città metropolitana ha dunque verificato la necessità di adeguare il proprio strumento di pianificazione di settore, addivenendo alla decisione di posticipare tale attività in attesa dell'emanazione delle linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, che avrebbero dovuto essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, definendo sia le procedure di attuazione dello stesso per le zone interessate dagli stabilimenti, sia i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale. Tale decreto ad oggi non ha ancora visto la luce. Nelle more della nuova variante, la CMT ha provveduto a redigere un documento esplicativo a supporto dell'attività di adeguamento dei comuni alla Variante Seveso, coordinando il testo della stessa con le modifiche introdotte dal d.lgs. 105/2015.>>



Zone ad altissima vulnerabilità ambientale



Zone a rilevante vulnerabilità ambientale per soggiacenza della falda < 3 metri dal p.c.



Zone a rilevante vulnerabilità ambientale



Zone a bassa vulnerabilità ambientale

Il Comune di Balangero non è dotato di variante di adeguamento, peraltro non obbligatoria con la presente tipologia di variante; si è provveduto, comunque, ad un confronto riportando le zone di vulnerabilità ambientale.

In occasione di una prossima eventuale variante generale al PRGC si provvederà all'adeguamento.

Considerazioni

L'area produttiva/artigianale esistente non impatta in alcun modo sull'ambiente.

Occorre altresì ricordare che l'art. 62 delle vigenti NdA del PRGC prevede quanto segue sotto il profilo ambientale:

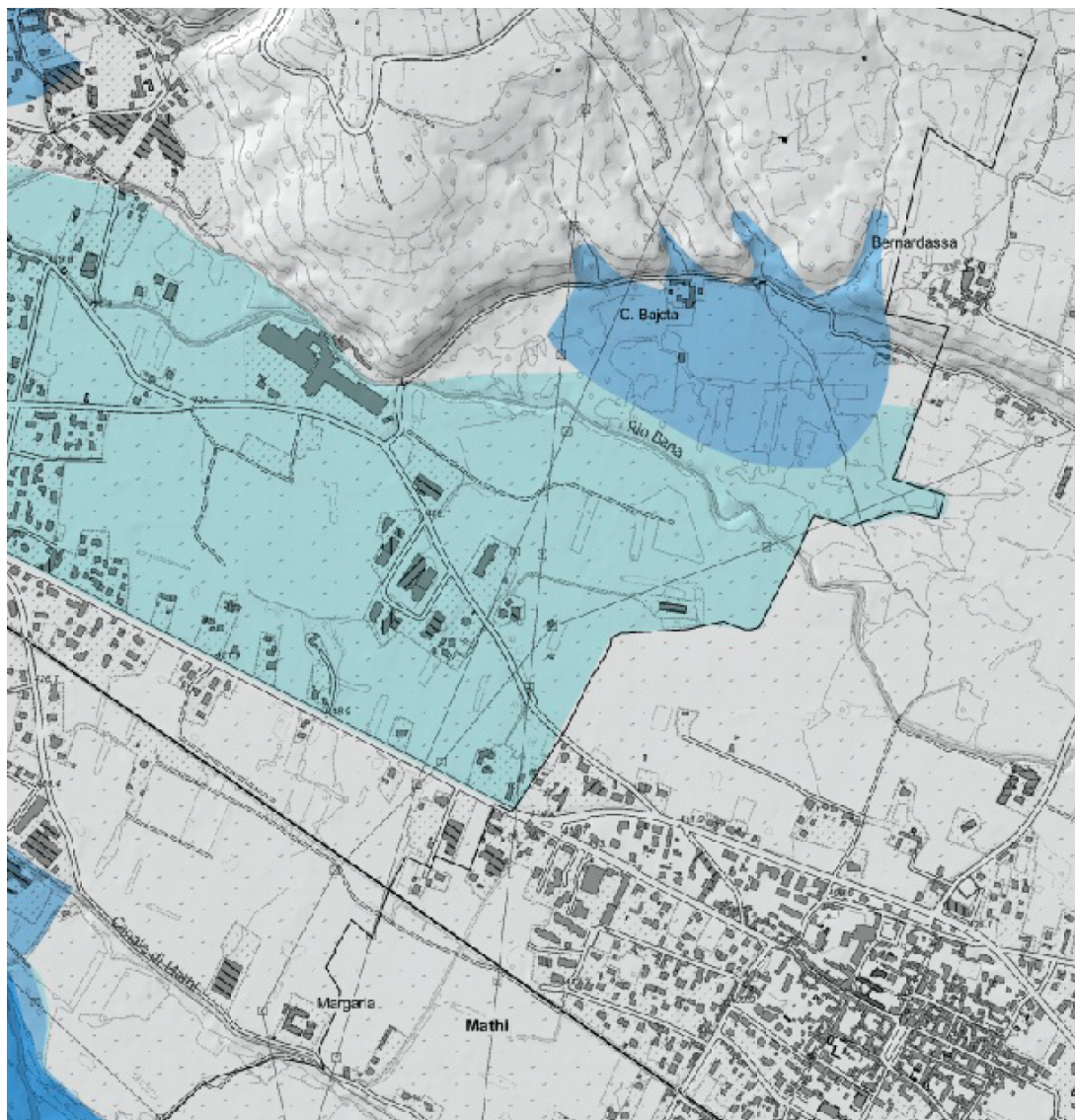
Dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09 i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dai SIC.

4.3.2 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI

Il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" ha lo scopo di assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali e i indicate all'art. 3 della legge 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati all'art. 17 della stessa legge.

Il PRGC del Comune di Balangero è adeguato al PAI; si rimanda agli elaborati specifici.

4.3.3 Direttiva Alluvioni



SCENARI DI ALLUVIONE

- Probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20)
- Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200)
- Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500)

Dalla cartografia emerge una probabilità scarsa, con tempo di ritorno di 500 anni; occorre anche considerare che con la realizzazione del canale scolmatore di Balangero a ovest dell'abitato, che recapita direttamente nel Torrente Stura di Lanzo, non vi è più stato nessun fenomeno dovuto al Torrente Banna.

4.3.4 Consumo di suolo – Coerenza rispetto al PTC2 della Città Metropolitana di Torino

Il consumo di suolo dalle medie qualità come appena esposto è comunque un tema centrale a livello di pianificazione territoriale, ripreso sia dal PTC2, agli artt. 15-16-17 delle NdA, che dal PTR all'art. 31 delle NdA.

Per quanto riguarda il PTC2 della Provincia di Torino, **pur non essendo richiesta per le varianti parziali ex art. 17, c. 5, L.R. 56/1977**, è stata valutata la perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere.

Nel presente paragrafo si entra in merito alla articolazione delle aree così come prevista dalle disposizioni normative del PTC2.

In primis, occorre fare riferimento alla “prescrizioni che esigono attuazione” dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

1. *(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. (omissis)*

2. *(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – “denso” e/o “in transizione” - dal territorio libero “non urbanizzato”.*

Il successivo art. 16 “Definizione delle aree” individua le tre tipologie di aree definite dalle N.d.A. del PTC2, con le relative definizioni; si tratta, pertanto, di:

- a) aree dense;
- b) aree di transizione;
- c) aree libere.

La definizione proposta dalla disciplina provinciale è contenuta ai commi 3 e 4 del citato articolo:

2. *Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.*

3. *Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.*

4. *Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.*

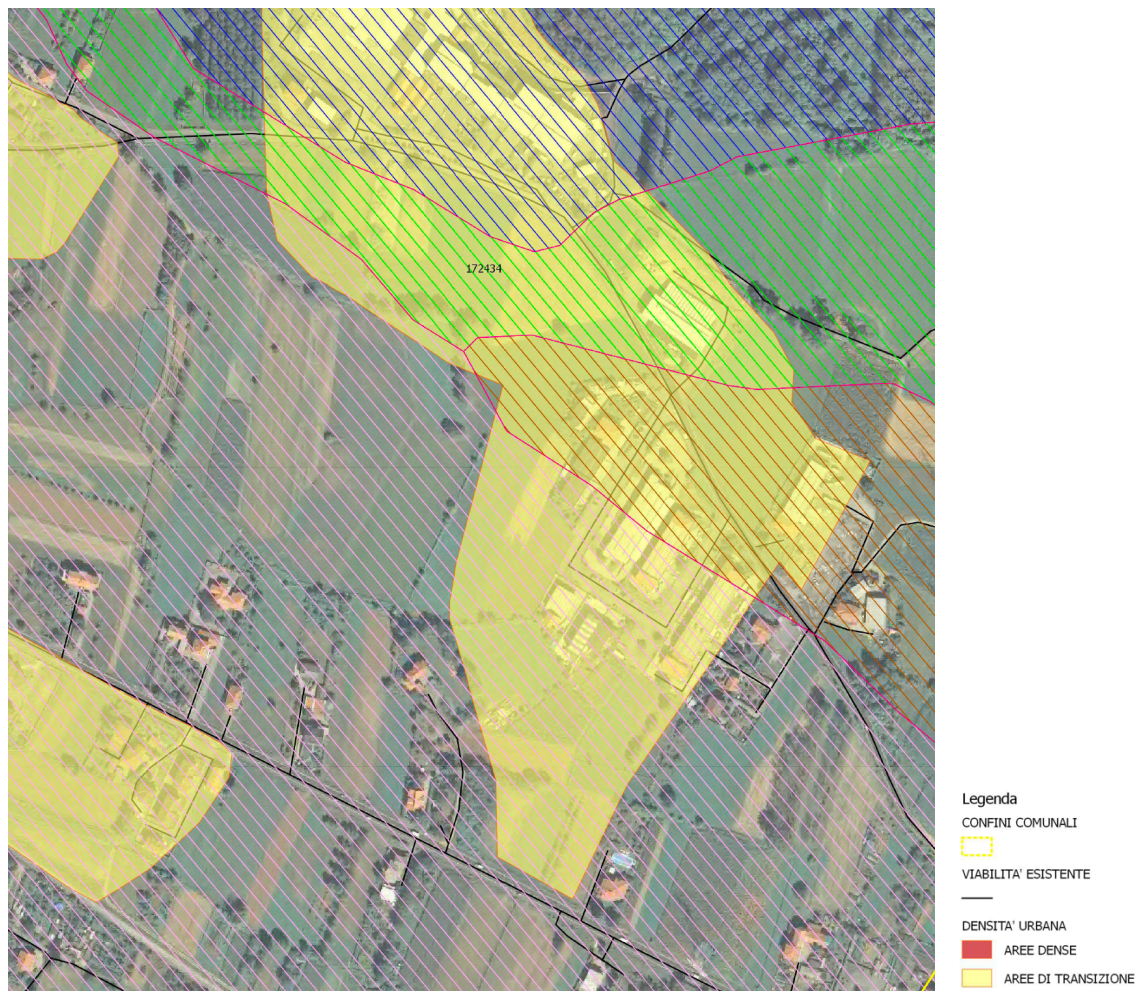
1. *Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed*

intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.

Le disposizioni normative del PTC2, pertanto, non possono modificare le previsioni e disposizioni del PRGC vigente, approvato, nel caso del Comune di Balangero.

In proposito si fa presente che il Comune, in occasione della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C., ha provveduto alla definizione della suddetta perimetrazione su tutto il territorio comunale, come risulta dagli atti tecnici a corredo della citata "variante 1" (si rimanda al "verbale conferenza" del 28/06/2013).

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della perimetrazione citata, realizzata dopo gli esiti della Conferenza tra gli Enti. La zona di variante è totalmente ricompresa in area di transizione, essendo considerata (giustamente) già antropizzata.



Estratto tav. 1b "Sovrapposizione su aerofoto delle aree dense e di transizione, variante finale in seguito alla Conferenza dei Servizi del 28/06/2013"

4.3.5 Consumo di suolo – Coerenza rispetto al PTR della Regione Piemonte

Per quanto richiesto dal PTR della Regione Piemonte, è necessario intanto effettuare la verifica rispetto a quanto disposto dall'Art. 31. Contenimento del consumo di suolo:

[8] Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:

- a) superficie complessiva del territorio comunale;*
- b) fascia altimetrica;*
- c) classi demografiche;*
- d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;*
- e) superficie urbanizzata;*
- f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;*

g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.

[10] In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

[11] La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

La variante non prevede nuovo consumo di suolo, poiché riguarda ambiti già urbanizzati.

La verifica della conformità con le prescrizioni dell'art. 31 del PTR è pertanto risultata positiva.

4.3.5.1 Zonizzazione acustica

Si rimanda all'elaborato apposito, allegato agli atti della variante.

5 Inquadramento territoriale ed ambientale

5.1 Aree protette

L'analisi relativa alla presenza di aree protette ha compreso le seguenti tipologie di istituti:

- Parchi Nazionali, Regionali o Provinciali;
- Siti di Interesse Regionale (SIR);
- Siti Natura 2000 (SIC o ZPS)

Per quanto concerne in particolare i Siti Natura 2000 si evidenzia quanto segue.

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono istituti ai sensi della seguente normativa:

Livello comunitario

La Direttiva 79/409/CEE ("Uccelli"), concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui sopra ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Gli Stati membri classificano come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli presenti nell'allegato I della Direttiva stessa, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la Direttiva. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'Allegato I della Direttiva che ritornano regolarmente.

La Direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, prevede, allo scopo di salvaguardare la biodiversità, la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000". Tale rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali ed habitat delle specie elencati negli allegati I e II alla Direttiva stessa, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete "Natura 2000" comprende anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a norma della Direttiva 79/409/CEE ("Uccelli").

La Direttiva stabilisce inoltre che ogni Stato membro contribuisca alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat e degli habitat delle specie. A tal fine gli Stati membri designano i siti quali zone speciali di conservazione. Per le zone speciali di conservazione gli Stati membri sono impegnati ad adottare le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della Direttiva suddetta.

Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Gli Stati membri hanno provveduto a proporre alla Commissione europea gli elenchi nazionali dei SIC secondo le disposizioni della Direttiva Habitat; con Decisione della Commissione europea del 22/12/03 è stato approvato l'elenco ufficiale dei Siti d'Importanza Comunitaria per la regione biogeografia alpina, cioè per il territorio comunitario delle Alpi, dei Pirenei e degli Appennini.

Con Decisione della Commissione europea del 07/12/04 è stato invece, approvato l'elenco ufficiale dei Siti d'Importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale, mentre con Decisione della Commissione europea del 19/07/06 è stato approvato l'elenco ufficiale dei Siti d'Importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea che interessa soltanto due siti piemontesi.

Livello statale

La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato con il DPR n. 120 del 12 marzo 2003. Il Ministero dell'Ambiente ha affidato alle Regioni ed alle Province autonome la realizzazione e la conservazione della Rete Natura 2000: le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione dei Siti, così come le misure per evitare il degrado degli habitat e le perturbazione delle specie devono essere stabilite e adottate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il Ministero dell'Ambiente, con il D.M. 3 aprile 2000, ha approvato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati dalle Regioni ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, presenti sul territorio nazionale.

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002 sono state emanate le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000". Le linee guida hanno valore di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. Uno dei principali indirizzi proposti è la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale).

Facendo seguito alle Decisioni della Commissione Europea per l'adozione degli Elenchi dei S.I.C. relativi alle differenti regioni biogeografiche, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2004 è stato approvato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005 è stato approvato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 luglio 2007 è stato approvato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. L'elenco delle Zone di Protezione Speciale, approvato con D.M. 3 aprile 2000, è stato successivamente modificato con i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 e del 5 luglio 2007. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007) sono stati approvati i "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". Il decreto integra la normativa riguardante la conservazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000, già

precedentemente approvata (DPR 357/97 e s.m.i., Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"), dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le Regioni adottano le proprie misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione. Il decreto non è direttamente operante sui siti della Rete Natura 2000, ma le misure di conservazione devono essere adottate dalle regioni con proprio atto. Le misure di conservazione per le ZSC dovranno essere adottate entro sei mesi dai decreti ministeriali di designazione di tali aree. Le misure di conservazione per le ZPS dovranno essere adottate entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto. I criteri minimi uniformi per le ZSC sono generici e riguardano per lo più l'applicazione dei principi di condizionalità e rimandano ai successivi decreti di designazione l'individuazione di misure più specifiche per ciascuna ZSC. I criteri minimi uniformi individuati per le ZPS sono invece molto dettagliati e prevedono divieti, obblighi e regolamentazioni, estesi a molti settori d'intervento (caccia, attività estrattive, discariche, impianti eolici, impianti di risalita,).

Livello regionale

La Regione Piemonte con la legge regionale 3 aprile 1995, n. 47, "Norme per la tutela dei biotopi", ha inteso individuare, studiare e tutelare i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio. L'individuazione, lo studio e la tutela dei biotopi avvengono anche nell'ambito ed in attuazione della decisione 85/338/CEE e della direttiva 92/43/CEE ("Habitat") dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali e regionali al fine, tra l'altro, di tutelare la biodiversità biogenetica delle specie e degli ambienti naturali in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro. Ai fini della legge suddetta sono definiti biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente. I biotopi sono inclusi nel Piano regionale delle Aree protette, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, ed entrano a far parte del Sistema delle Aree protette della Regione Piemonte. Al momento attuale nessun biotopo è stato istituito ai sensi di questa legge: i S.I.C. non sono da considerarsi biotopi. La legge è in corso di modifica con un provvedimento che recepisca le disposizioni comunitarie e nazionali per la realizzazione della Rete Natura 2000 e che definisca i Siti della Rete natura 2000 nell'ordinamento regionale.

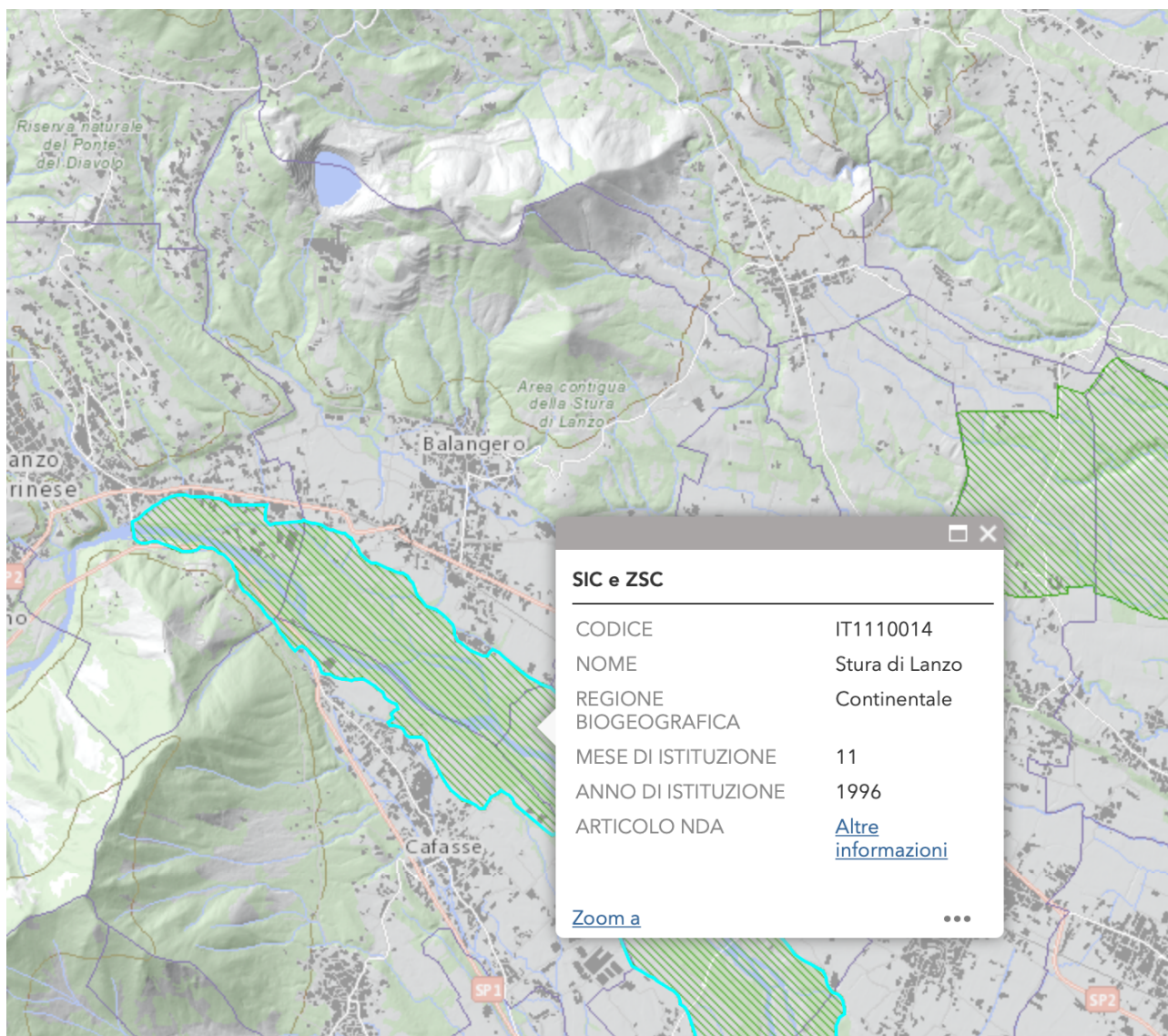
La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 419-14905 del 29 novembre 1996, modificata con D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, ha individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la costituzione della "Rete Natura 2000". La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-28804 del 29 novembre 1999, modificata con D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e con D.G.R. n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, ha proposto al Ministero dell'Ambiente le aree finalizzate alla costituzione di Zone di Protezione Speciale per gli uccelli ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE ("Uccelli"). In data 16 novembre 2001 è stato approvato il regolamento regionale n. 16/R recante disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza.

Tale regolamento è stato predisposto dalla Regione Piemonte in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 ed è relativo ai progetti di opere ed interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria o sulle zone di protezione speciale. Le disposizioni del regolamento si applicano ai progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Per quanto riguarda invece le procedure di valutazione di incidenza relative a piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistici

venatori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della L.R. 40/1998, integrando la prevista Relazione di compatibilità ambientale con gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/97.

Le disposizioni nazionali sulla valutazione d'incidenza sono state successivamente modificate con il D.P.R. n.120 del 12 marzo 2003, rendendole coerenti con le disposizioni delle Direttiva 92/43/CEE e prevedendo che **qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza** che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Per i progetti ascrivibili alle tipologie delle L.R. 40/1998 (**ora abrogata e sostituita dalla L.R. 13/2023**) si applica ancora il Regolamento 16/R/2001, per tutti gli altri progetti, in attesa di una nuova normativa regionale, si applicano le disposizioni nazionali.

Sul territorio di Balangero è presente il SIC dello Stura di Lanzo, ben discosto dalle aree oggetto della variante; pertanto, non vi è il rischio della realizzazione di un intervento di trasformazione su un'area protetta. Non è necessario procedere all'attivazione di una verifica di valutazione di incidenza relativa alla Variante parziale L.R. 56/1977.

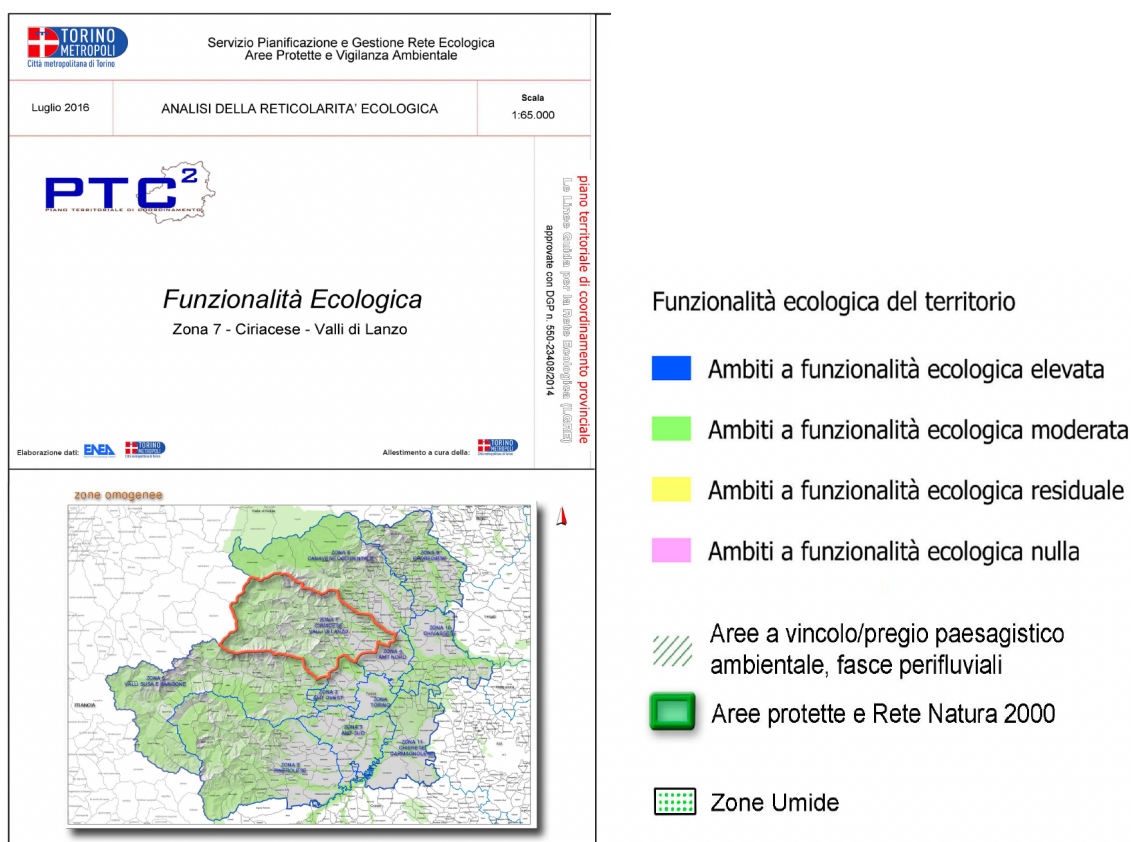


Estratto Tav. P2 del PPR

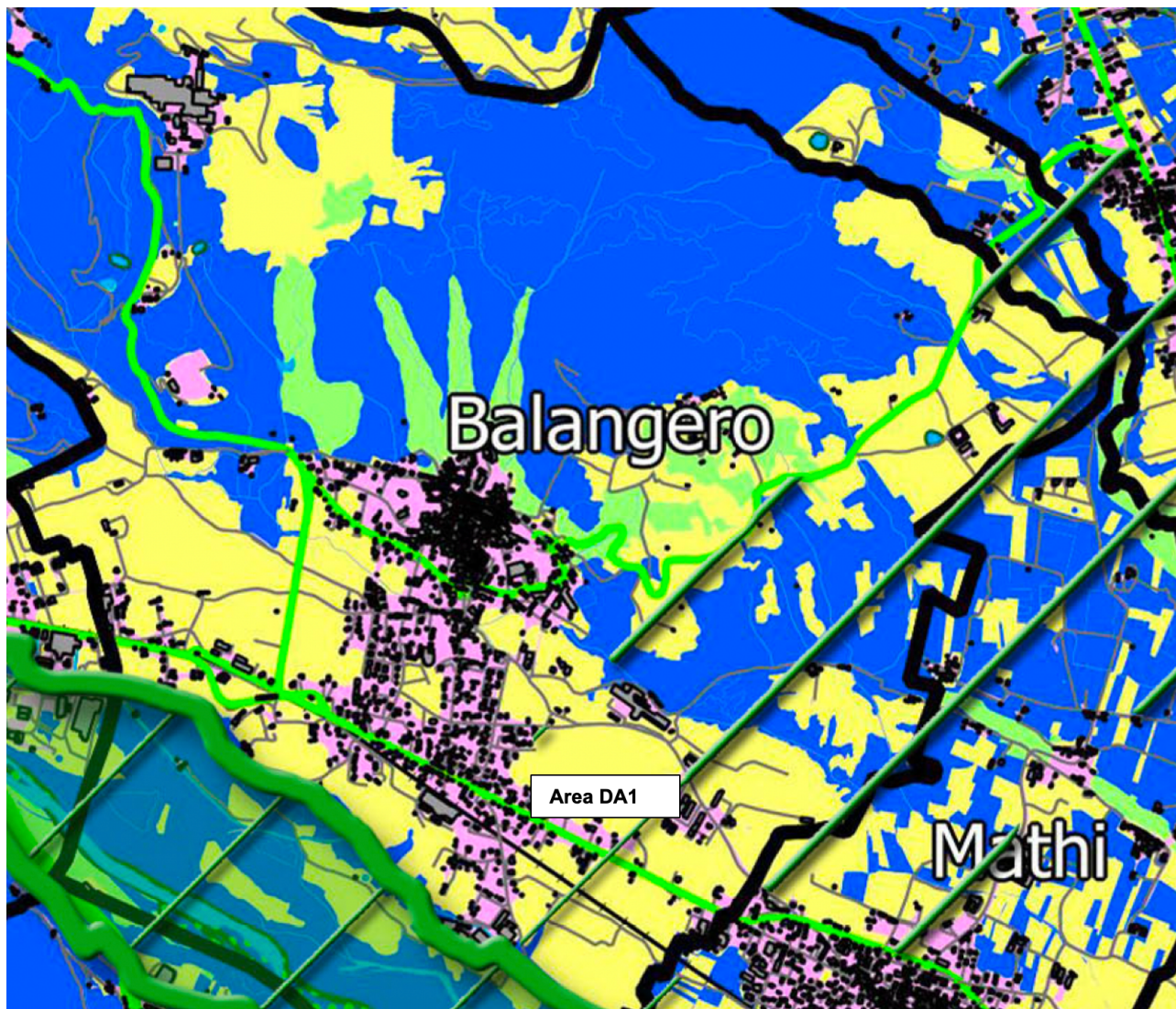
5.2 Biodiversità e Rete Ecologica

Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.

Si richiama una tavola di approfondimento del PTC2 della Provincia (ora CMTO), con la quale sono state svolte delle analisi di dettaglio a livello di Zone Omogenee.



Il territorio di Balangero, secondo le analisi della Provincia, come si può apprezzare dall'estratto della cartografia alla pagina seguente, è caratterizzato da una grande parte di ambiti con funzionalità ecologica elevata, corrispondente alla porzione collinare, altri ambiti con funzionalità moderata; la zona dell'intervento, antropizzata, si trova nella parte pianeggiante del territorio.



Entrando in merito alle caratteristiche si ricorda che la rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:

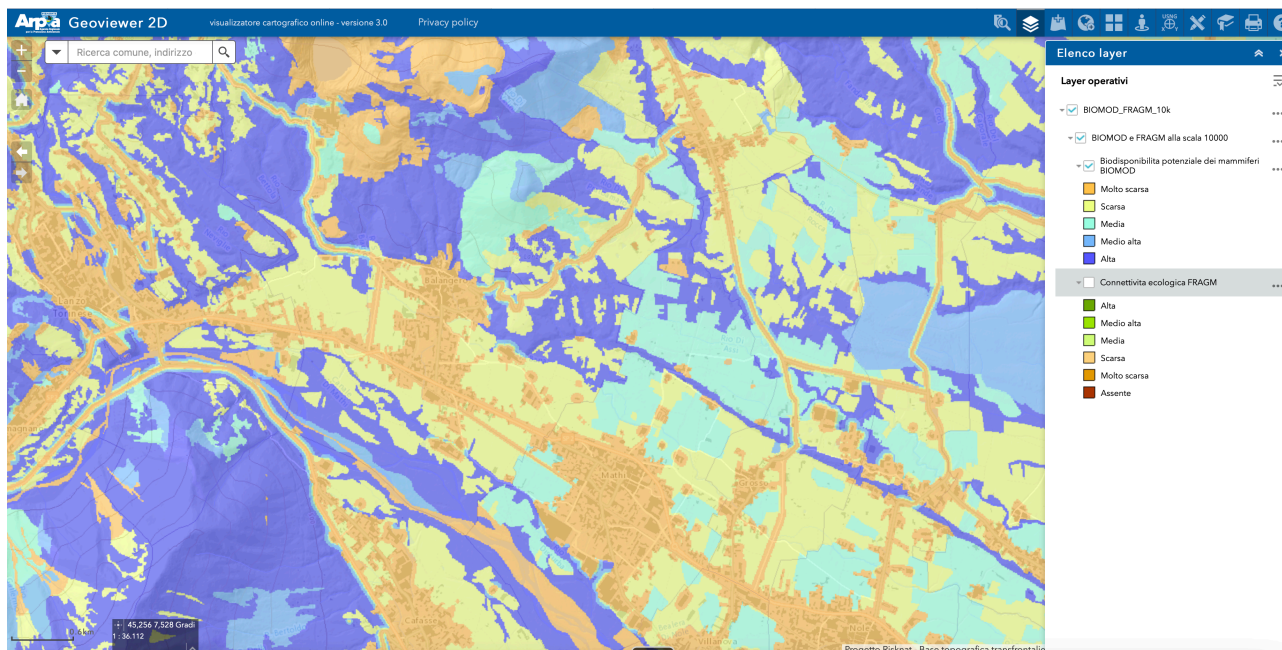
- Aree centrali (core areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);
- fasce di protezione (buffer zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
- fasce di connessione (corridoi ecologici): strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al man-tenimento della biodiversità;
- aree puntiformi o "sparse" (stepping zones): aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

A questa definizione di rete ecologica va aggiunta una considerazione relativamente alle potenzialità in termini di fruibilità della rete per le popolazioni umane locali: la rete ecologica, una volta definito

come suo obiettivo prioritario quello della conservazione della biodiversità, si presta ad andare a costituire un sistema paesistico capace di supportare funzioni di tipo ricreativo e percettivo. Il miglioramento del paesaggio, infatti, diventa occasione per la creazione, ad esempio, di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentono alle persone di attraversare il territorio e di fruire delle risorse paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) ed eventualmente di quelle territoriali (luoghi della memoria, posti di ristoro, ecc.).

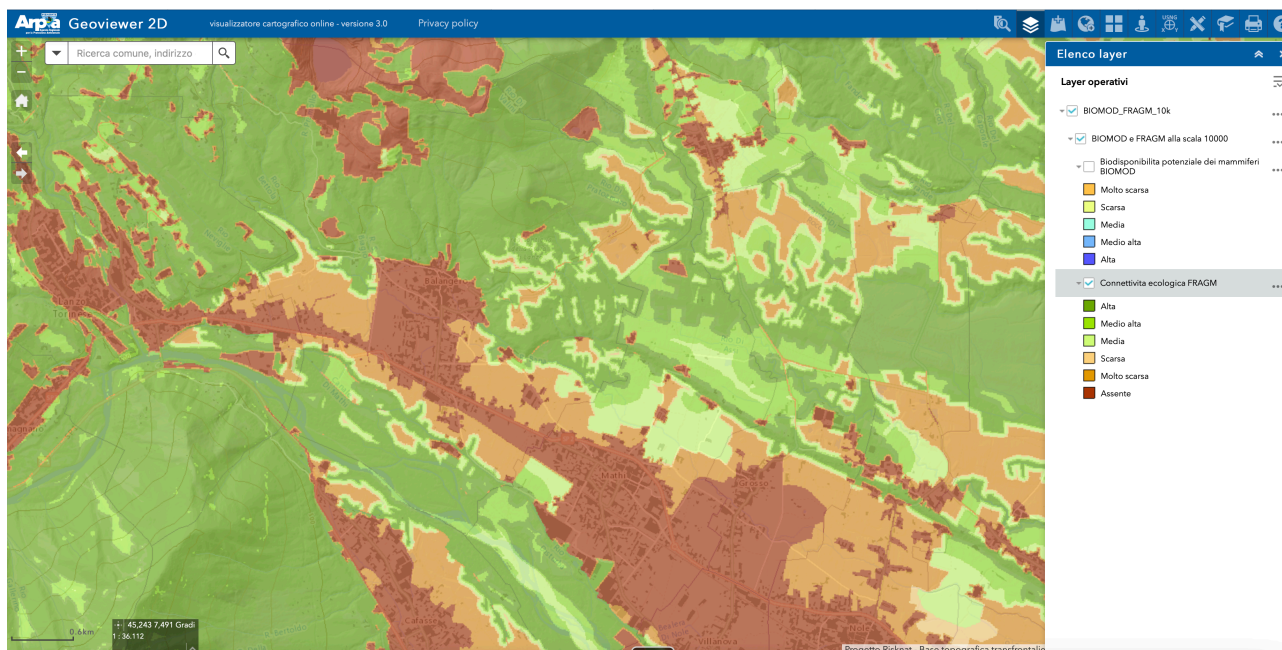
Di seguito sono riassunte le caratteristiche territoriali nell'intorno del Comune di Balangero in termini di biodiversità e rete ecologica, tramite il servizio di rappresentazione geografica il cui aggiornamento è gestito dalla Regione Piemonte.

Il servizio illustra il grado di biodiversità potenziale del territorio e individua i principali elementi della rete ecologica, in funzione del numero di specie di Mammiferi che il territorio è potenzialmente in grado di ospitare, sulla base di 23 specie considerate, selezionate fra le più rappresentative sul territorio piemontese. Vengono individuate aree a maggior o minor pregio naturalistico, aree non idonee per caratteristiche intrinseche (copertura del suolo, quota o pendenza) ed aree degradate per la presenza di intense attività antropiche. Inoltre, il servizio evidenzia il modello ecologico FRAGM che permette di conoscere il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di frammentazione. La metodologia utilizzata ha previsto l'implementazione in ambiente GIS di modelli ecologici che valutano la biodiversità potenziale del territorio ed il suo assetto in relazione al grado di frammentazione degli habitat. Sono state realizzate diverse procedure di geoprocessing (ESRI ArcGIS 9.2 - Model Builder) per l'elaborazione dei dati di input e la realizzazione dei modelli ecologici. Al mutare dello stato della conoscenza i modelli possono essere rigenerati agevolmente rendendo costante l'aggiornamento degli aspetti ecologici. Le principali fasi metodologiche hanno comportato la realizzazione di modelli di tipo BIOMOD e FRAGM.



Il modello BIOMOD evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di vertebrati, le aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre stadi differenti: l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità specie/habitat per singole specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e

antropica e lo sviluppo del modello di biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici, mediante la sovrapposizione dei modelli delle singole specie.



Il modello ecologico FRAGM permette invece di conoscere il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di frammentazione. L'analisi e l'incrocio dei risultati ottenuti dai modelli ecologici descritti permette di individuare gli elementi essenziali alla funzionalità della RETE ECOLOGICA di un territorio. Tali elementi sono: le core areas le stepping stones le buffer zones i corridoi ecologici (aree di connessione permeabili).

Per l'analisi delle interferenze tra gli interventi previsti in variante e l'assetto ecologico del territorio si è fatto ricorso alle informazioni ricavate dal sistema informativo geografico gestito da ARPA Piemonte, con particolare riferimento ai tematismi BIOMOD, FRAGM e RETE ECOLOGICA.

Il modello BIOMOD evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di vertebrati, le aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre stadi differenti: l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità specie/habitat per singole specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e antropica e lo sviluppo del modello di biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici, mediante la sovrapposizione dei modelli delle singole specie.

Il dato di output dal modello è un indice di biodisponibilità potenziale dei mammiferi espresso come numero di specie su di un totale di 24.

5.3 Aria

Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuativo della direttiva quadro 1996/62/CE) e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 183, sono i riferimenti normativi rispetto ai quali viene periodicamente verificato lo stato di qualità dell'aria. Il D.M. n° 60 del 2 Aprile 2002 ha recepito le direttive comunitarie 1999/30/CE del 29.4.1999 e riguarda i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della Direttiva

2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.

A livello regionale è stato approvato la valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte relativa all'anno 2001 con D.G.R. 5.8.2002 n. 109- 6941. Con Deliberazioni della Giunta Regionale: 11.11.2002, n. 14- 7623108 e 28.6.2004, n. 19-12878109 è stata ripartito il territorio piemontese in Zone 1, 2 e 3, secondo i seguenti criteri:

1. Sono assegnati alla **Zona 1** i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede di prima applicazione dalla L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite aumentato del margine di tolleranza (Classe 5 della valutazione).
2. Sono assegnati alla **Zona 2** i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede di prima applicazione dalla L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione della qualità dell'aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite di qualità dell'aria ma entro il margine di tolleranza (Classe 4 della valutazione).
3. Nell'ambito dei restanti Comuni, assegnati pertanto alla **Zona 3**, sono enucleati i Comuni denominati di **Zona 3p** in quanto, pur essendo assegnati alla Zona 3 vengono inseriti in Zona di Piano; si tratta dei Comuni per i quali:
 - La citata valutazione della qualità dell'aria Anno 2007 stima il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, ma con valori tali da poter comportare il rischio di superamento dei limiti medesimi in quanto, essendo stimato il superamento della soglia di valutazione superiore per due inquinanti, si è in condizioni appena inferiori al limite (Classe 3 della valutazione per entrambi gli inquinanti);

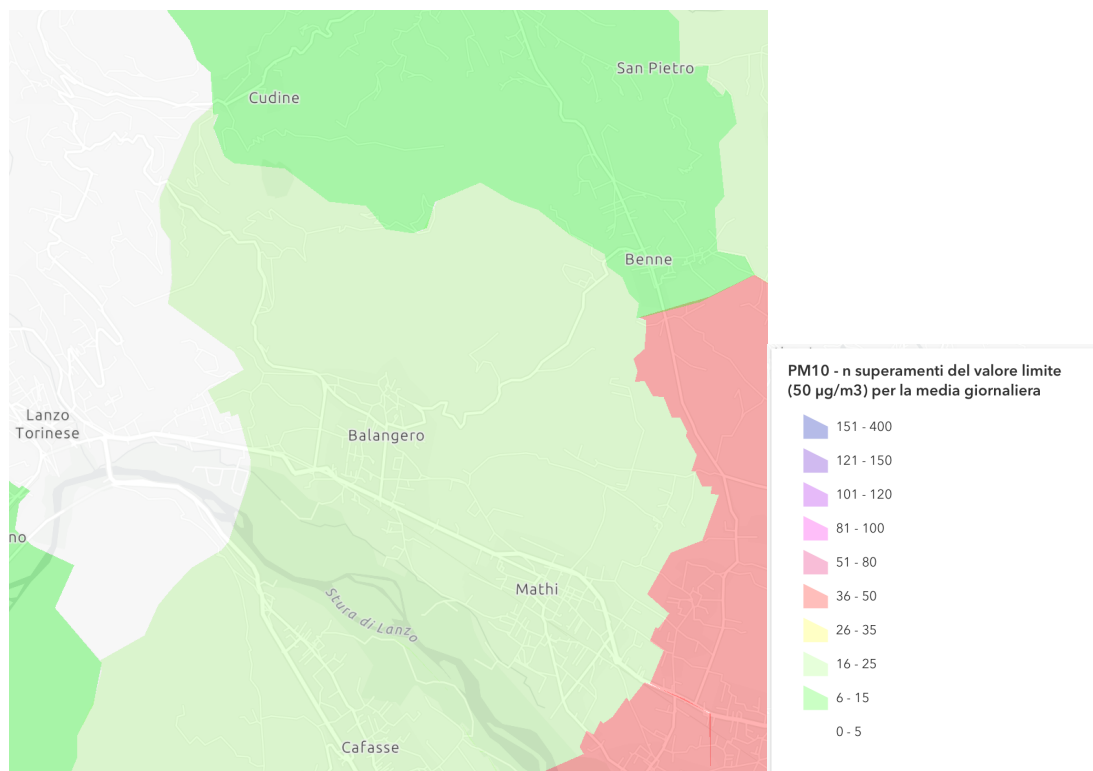
Le Province hanno proposto l'individuazione in Zona di piano sulla base degli strumenti della programmazione provinciale al fine di rendere più razionali ed omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni individuabili nei Piani.

Parimente rilevanti sono le Deliberazioni della Giunta Regionale: 18.9.2006 n. 66-3859 e 4.8.2009 n° 46-11968 e la Deliberazione del Consiglio Provinciale.

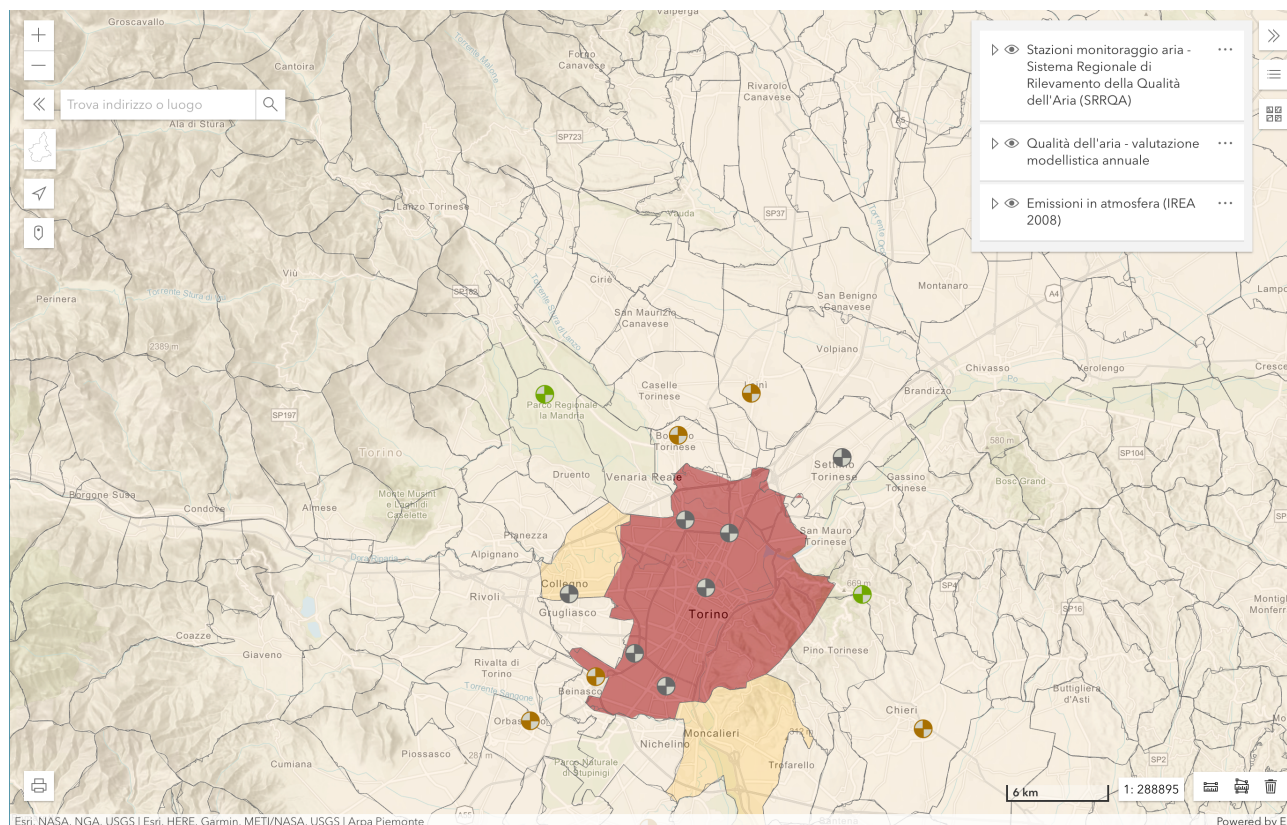
COMUNE DI BALANGERO – VARIANTE NORMATIVA RIFERITA ALL'AREA DA 1 DI PRGC

VARIANTE PARZIALE ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, c. 5

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS



La rete di monitoraggio della qualità dell'aria operante sul territorio della Città metropolitana di Torino e gestita da Arpa Piemonte, è composta da 20 postazioni fisse di proprietà pubblica, da 3 stazioni fisse di proprietà privata e da un mezzo mobile per la realizzazione di campagne di rilevamento dei parametri chimici di qualità dell'aria.



Tutte le postazioni fisse sono collegate attraverso linee telefoniche al centro di acquisizione dati e trasmettono con cadenza oraria i risultati delle misure effettuate, permettendo un costante controllo dei principali fattori che influenzano la qualità dell'aria.

Il Comune di Balangero, peraltro, vista la qualità dell'aria, non è interessato dai provvedimenti di limitazione del traffico privato da parte della Città Metropolitana di Torino nei periodi 15 settembre – 15 aprile.

5.4 Acqua

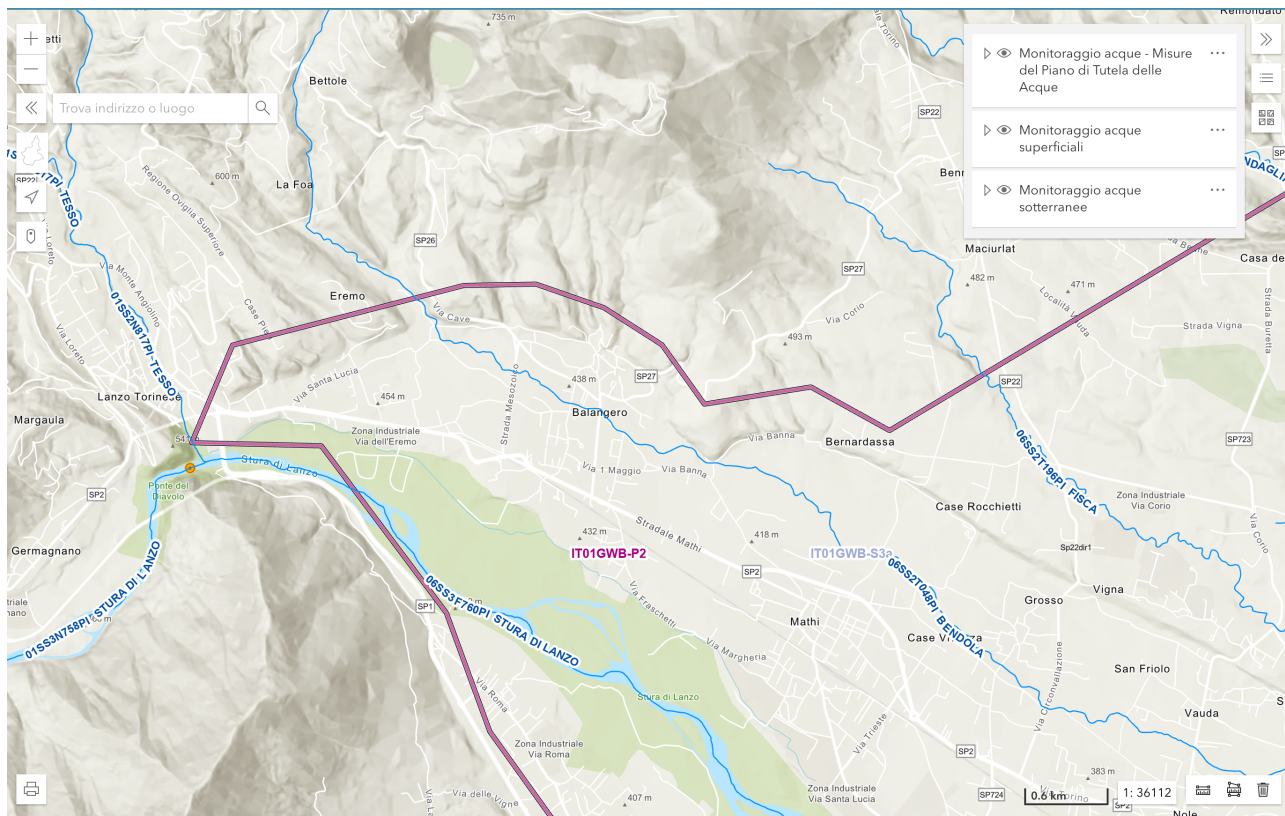
La lontananza dall'area della variante art 17, c. 5 della L.R. 56/1977 dal Torrente Banna e dal Torrente Stura di Lanzo fa sì che non vi siano eventuali criticità da considerarsi rispetto a interferenze con il corso d'acque e l'attività che si prevede di insediare; nella planimetria sono rappresentati i due bacini idrografici dei torrenti sopra richiamati.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'articolo 94, commi 7 e 8, stabilisce che "le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore" e che "ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva".

COMUNE DI BALANGERO – VARIANTE NORMATIVA RIFERITA ALL'AREA DA 1 DI PRGC

VARIANTE PARZIALE ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, c. 5

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VAS



La L.R. 30 aprile 1996, n. 22 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, persegue la tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e il corretto e razionale uso delle acque sotterranee anche attraverso l'acquisizione di conoscenze sistematiche delle medesime.

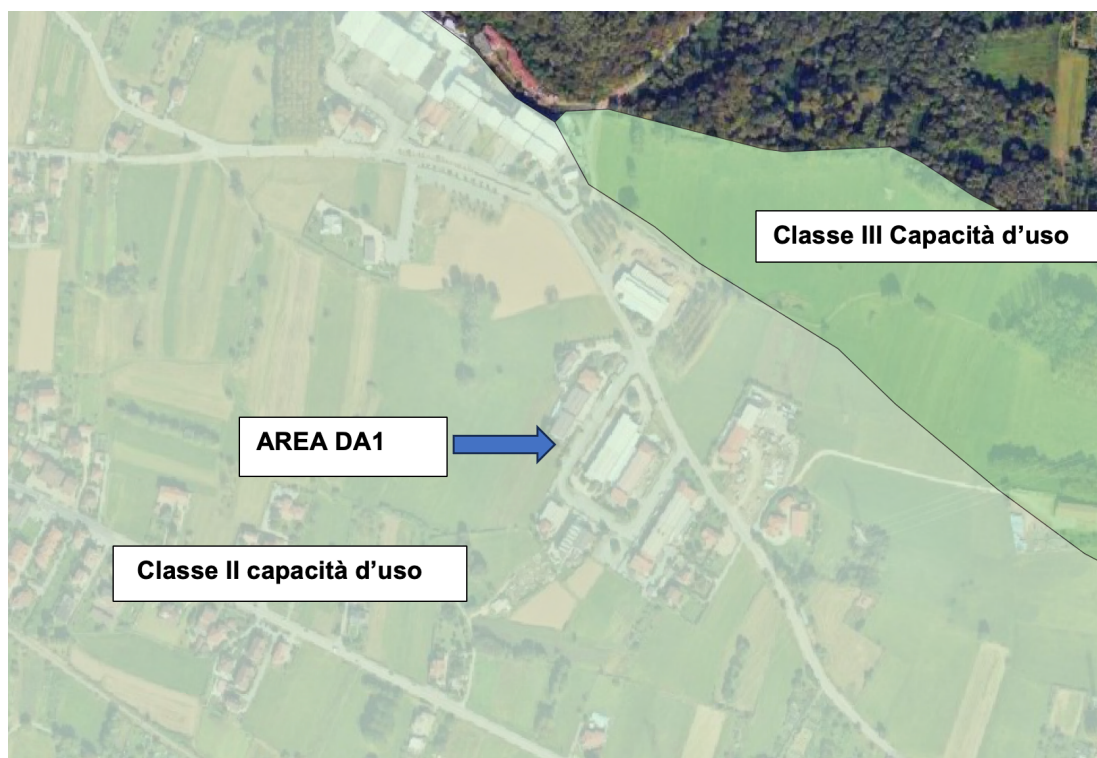
L'articolo 2 della stessa legge, definite le nozioni di falda freatica (per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico) e falde profonde (per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo), vieta la costruzione di opere che consentono la comunicazione tra i due sistemi sotterranei e stabilisce che la Giunta Regionale definisca i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della predetta legge.

5.5 Suolo

Il Comune di Balangero è caratterizzato dalla presenza di suoli a buona produttività (Classe II di fertilità), nella parte pianeggiante del territorio e da suoli di scarsa produttività appartenenti alle classi IV e VI nella porzione collinare.

In particolare, la zona oggetto della Variante si trova in Classe II, ove non è previsto nuovo consumo di suolo al di fuori del perimetro esistente dell'area DA1.

Si può tranquillamente affermare che non vi sono criticità indotte dalla Variante alla componente suolo.



6 Alternative di Piano

In sede di Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS la normativa prevede la valutazione delle “ragionevoli” alternative prese in considerazione per perseguire gli obiettivi che la proposta di piano si è posta.

La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) afferma la continuità e l'integrazione fra valutazione e processo decisionale ma non definisce il modo del loro posizionamento reciproco.

Si tratta, tuttavia, di un tema di primaria importanza proprio perché l'efficacia e la fattibilità della valutazione dipendono in larga misura dalle modalità con cui la procedura si integra nell'iter di pianificazione-programmazione ai vari livelli, a partire dalle prime battute del percorso di scelta fra soluzioni alternative.

La valenza strategica della VAS può essere completamente dispiegata, proprio in quanto il processo di pianificazione si muove di pari passo con la predisposizione e la valutazione dei possibili scenari alternativi coinvolgendo fin dall'inizio soggetti con competenze differenti nel necessario scambio di informazioni e valutazioni in merito alle proposte in atto, nella elaborazione delle proposte, nella elaborazione e valutazione di scenari alternativi e nella adozione delle decisioni.

Proprio la fase della definizione e valutazione degli scenari alternativi è spesso trascurata, generalmente per difficoltà di individuazione delle alternative stesse e di confronto sin dalle fasi iniziali.

Come indicato nel documento di indirizzo elaborato da ISPRA n. 124-2015 “Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” l'individuazione delle ragionevoli alternative deve essere elaborata in funzione degli obiettivi e dell'ambito d'influenza del piano.

A seconda delle diverse tipologie di strumento oggetto di valutazione, le alternative da considerare possono essere strategiche, attuative, di localizzazione, tecnologiche.

Le alternative devono essere adeguatamente descritte e valutate in modo comparabile tramite l'uso di appropriate metodologie scientificamente riconosciute, che tengano conto anche degli effetti ambientali. Devono inoltre essere descritte le motivazioni della scelta delle alternative individuate, indicando come è stata effettuata la valutazione.

La comparazione delle alternative deve tener conto dell'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente con l'attuazione del piano (scenari previsionali) in termini di ipotesi alternative di sviluppo ambientale, sociale, economico, tecnologico, tenendo in considerazione gli orizzonti temporali dello strumento.

La scelta delle alternative, da valutare in riferimento allo strumento attuativo in oggetto, deriva dal complesso quadro procedurale all'interno del quale sono state avanzate e approvate diverse proposte progettuali.

Nel processo di VAS relativo alla presente procedura di variante parziale ex art. 17, c. 5, L.R. 56/1977, non sono ovviamente possibili scenari alternativi sull'area di intervento.

7 Conclusioni

Complessivamente la variante parziale ex art. 17, c. 5, L.R. 56/1977 relativa all'area in oggetto appartenente al Comune di Balangero NON ha impatti significativi sull'ambiente e si ritiene che l'intervento risulti ambientalmente sostenibile ai sensi del d.lgs. 152/2006 e smi..

In conclusione, si propone di **NON ASSOGGETTARE L'INTERVENTO IN OGGETTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**